

IL CASO BANCO DI NAPOLI

RIFLESSIONI A VENT'ANNI DAL "SALVATAGGIO"



Salvatore Fergola. L'inaugurazione della prima ferrovia

Sintesi degli ATTI

a cura di
MARILENA RISPOLI FARINA

LA STORIA DEL “SALVATAGGIO” DEL BANCO DI NAPOLI

di *Marilena Rispoli Farina*

1. Introduzione.

La politica di ristrutturazione e di vendita del Banco di Napoli da parte del Tesoro è da inserirsi nell’ottica della politica di ristrutturazione del settore creditizio, che inizia con la legge Amato-Carli (legge n. 218 del 1990), con la quale si intese realizzare la trasformazione degli Istituti di credito di diritto pubblico in Società per Azioni. Il processo di trasformazione richiese complesse operazioni di fusione, trasformazione e scorporo¹ Il Banco di Napoli fu il primo ad attuare la legge mutando la forma giuridica, nel Luglio del 1991.

La ristrutturazione del settore creditizio corrispondeva ad una esigenza di politica economica e creditizia, ed era finalizzata a due obiettivi: adeguare la struttura del settore creditizio dei territori meridionali a quello del resto dell’Italia – non esistevano problemi di efficienza, se non per gli istituti di maggiori dimensioni – e avviare il processo di integrazione europea tramite il consolidamento del settore bancario. Il processo di ristrutturazione ebbe però un esito non previsto, che culminò con la scomparsa dei centri decisionali nei territori meridionali e nelle isole, rendendo la quasi totalità degli istituti dipendenti da gruppi del Centro-Nord Italia o esteri². La perdita di una banca di riferimento come il Banco di Napoli ha avuto e continua da avere conseguenze incalcolabili per i territori che ne sono stati privati.

Per fare luce sulle vicende che hanno accompagnato la crisi del Banco, ma soprattutto per fare chiarezza sui diritti che competono alle parti in gioco, all’epoca e tuttora, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli è operativo un gruppo di ricerca interdisciplinare. I primi risultati dei lavori, ancora *in progress*, dei componenti

¹ Per le quali si veda RISPOLI FARINA, *Dall’ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Napoli, Jovene, 1993.

² A. ZAZZARO, *La scomparsa dei centri decisionali dal sistema bancario meridionale*, in *Rivista di Politica Economica*, vol. 96(2), 2006, 31 ss.

dell'unità di ricerca, che sono stati presentati in un incontro di studio il 21 dicembre 2016, si pubblicano qui di seguito, nell'intento di fornire spunti di riflessione su una vicenda i cui contorni sono ancora oscuri.

La storia della crisi è nota: le responsabilità del mancato salvataggio hanno nomi e cognomi. La Fondazione Banco di Napoli vide azzerate le sue azioni nel capitale della banca in virtù delle operazioni di risanamento realizzate attraverso la SGA, la bad bank dell'epoca, e divenne la Fondazione italiana più povera. A distanza di molti anni la SGA ha realizzato la *mission* di recuperare i crediti "Incagliati" e prodotto un "tesoretto" di non poco conto che è stato acquisito dal Tesoro e destinato inizialmente al salvataggio del MPS per confluire nel Fondo Atlante II. Il Banco di Napoli non trovò capitani così coraggiosi al Governo, come quelli attuali, determinati a cambiare pagina rispetto al recente discutibile passato dell'Istituto senese, e affondò con il suo presidente travolgendo il futuro della Fondazione, presieduta dall'autorevole giurista e parlamentare della Sinistra indipendente, Gustavo Minervini, che tentò e propose inutilmente soluzioni, subendo una sorte di bail-in ante litteram. Il recente confronto, numeri alla mano, tra due autorevoli economisti, Adriano Giannola e Luigi Zingales, sul costo effettivo del salvataggio, ha dimostrato che complessivamente l'operazione, grazie alla SGA, presenta un saldo positivo a favore delle imprese del Mezzogiorno. Quali riflessioni si possono formulare riguardo ai destini della Fondazione Banco di Napoli e delle imprese insediate nei territori meridionali? La risposta va ricercata non solo sul piano tecnico giuridico. Certo, si possono incrementare le risorse della Fondazione per le sue attività istituzionali sul territorio, ma anche finanziare direttamente iniziative foriere di sviluppo, come imprese fortemente innovative, in grado di coinvolgere talenti meridionali che altrimenti cercherebbero sbocchi all'estero, come è più volte successo. Non mancano le risposte, a sanare disparità e assenza di crescita..

L'esigenza è vieppiù rafforzata dalla recente trasformazione della SGA, la bad bank costituita come si è detto all'epoca per liberare il Banco dai crediti in passivo, in una società controllata dal Tesoro, che ha il compito istituzionale di intervenire nei vari salvataggi che il Governo italiano, in conformità alla disciplina europea, sta conducendo. Una "gallina dalle Uova d'oro" bonne à tout faire. Prima il Monte Paschi di Siena, poi le banche venete, altro recente episodio di salvataggio di banche. La SGA decolla verso un futuro più ampio rispetto alle origini. E' la madre di tutte le bad bank che si sono create per salvare, con operazioni fin

troppo tardive, le banche con maggiori criticità. Sarà il braccio armato del Tesoro per rilevare e cedere i “crediti deteriorati” del sistema bancario italiano?

Molte ombre si stagliano sullo sfondo del presente: un'Italia ancora tagliata in due, un mezzogiorno che mostra inaspettate riprese, ma privo di un polo bancario autonomo di riferimento. Quanto è costato alle forze imprenditoriali del mezzogiorno il salvataggio del Banco in termini di chances perse in tutti questi anni? Quanto è costato ai giovani meridionali, costretti a spostarsi e cercare altrove occasioni di inserimento, complessivamente tutta l'operazione?

Se la ricostruzione storica costituisce il *primum*, il giurista è chiamato in campo a ricostruire l'assetto normativo, la sua evoluzione giuridica e, allo stato attuale, confrontare i “diritti perduti” con i “crediti acquisiti”³. Stabilire chi sono i Vincitori e che i ⁴vinti.

2. La politica del Banco prima della crisi.

Il Banco di Napoli ebbe, nel corso della sua esistenza, un ruolo chiave di sostegno all'economia meridionale. Negli anni '80, grazie al suo amministratore Ferdinando Ventriglia, che diede una impostazione molto centralizzata alla gestione della banca, fu incentivata l'estensione dell'attività ad altre aree di Italia e all'estero, ponendosi in controtendenza con la filosofia delle “misure prudenziali” elaborate dalla Banca d'Italia, che prevedeva, nel caso particolare del Banco di Napoli, il ritiro dai mercati non “meridionali”⁵.

La conversione dell'istituto in società per azioni, attuata in ossequio alla politica di privatizzazione della forma giuridica, perorata dalla stessa Banca d'Italia, ha agevolato la politica di crescita di quegli anni permettendo un aumento del patrimonio di circa tre volte⁶. La gestione Ventriglia, si confrontò con due congiunture sfavorevoli: la crisi finanziaria che

³ Si veda M. RISPOLI, *Il risanamento del Monte Paschi di Siena tra diritti perduti e crediti acquisiti*, in *Il Corriere.it*, 7 settembre 2016.

⁴ Per le vicende che seguono si rinvia alla accurata narrazione di Gustavo Minervini, pubblicata dalla fondazione Banco di Napoli.

⁵ E. CORSI, *Congiura di Palazzo contro Ventriglia*, in *Il Denaro*, n. 005, 8 gennaio 2005, .

⁶ M. FLORINO, R. PEDRIZZI, *Accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata*, proposta di inchiesta parlamentare, documento XXII n. 23 annunciato nella seduta n. 71 del 30 ottobre 1996.

comportò l'uscita dell'Italia dallo SME e la cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno. In particolare, quest'ultimo arrecò notevoli danni a tutta l'economia del napoletano, rappresentando, di fatto, la principale fonte di spesa ordinaria nell'area.

La gestione Ventriglia si chiuse nel 1994, a causa dell'interdizione dalle cariche legata ad una procedura giudiziaria, il primo anno in cui il Banco di Napoli registrò una perdita, per l'ammontare di 1.147 miliardi di lire. La perdita dell'anno successivo di 3.145 miliardi azzerò quasi completamente il patrimonio dell'istituto. La *querelle* giudiziaria di Ventriglia fu vista come un tentativo politico di destabilizzare la sua posizione all'interno dell'istituto. <<In un contesto generale così pesantemente compromesso, in via Toledo, a Napoli, anziché riunire le forze per affrontare meglio la non favorevole congiuntura, si ordisce ai danni di Ferdinando Ventriglia “una congiura di palazzo” (l'espressione è di Gustavo Minervini). Esposti anonimi, riguardanti la gestione e alcune scelte del Banco, vengono inviati alla Procura della Repubblica. Ne nasce un'inchiesta. Per Ferdinando Ventriglia, viene configurata l'accusa di “abuso” d'ufficio patrimoniale. Su richiesta dei pm, il “banchiere” viene interdetto per due mesi dagli incarichi direttivi. Più dettagliatamente, l'accusa per Ventriglia fu di aver concordato la nomina di Roberto Marrama, esperto di diritto, a numero due della Fondazione Banco di Napoli, spodestando l'altro candidato, l'oncologo Gaetano Salvatore. “L'intesa viola la legge Amato-Carli”, dice l'atto di accusa. <<In questo modo è il Banco che viene a controllare la Fondazione, mentre deve essere il contrario>>.

A molti osservatori quell'inchiesta sembrò la conseguenza di un duro scontro di potere fra due correnti forti della DC che sostenevano un'ipotesi diversa di Governance per al Fondazione.

Ferdinando Ventriglia apparve subito la vittima di un inspiegabile errore giudiziario. Accusa e interdizione vennero annullate due volte: il 10 maggio e il 9 novembre 1994. La stessa Banca d'Italia definì quelle misure “eccessive e destabilizzanti”. A sua volta, un anno dopo, il Tribunale del riesame afferma: <<La nomina a vice presidente della Fondazione di Roberto Marrama risponde a criteri oggettivi di convenienza e professionalità essendo questi avvocato amministrativista e professore di Diritto pubblico, mentre l'altro candidato è un medico>>.

La situazione del Banco si aggrava, in concomitanza con la grave malattia e la successiva morte di Ferdinando Ventriglia. “Nave senza nocchier nella tempesta”, la banca è allo sbaraglio.

La nuova amministrazione del Banco, nelle persone di Gianpaolo Vigliar e Pietro Giovannini, si oppose a quella precedente e indusse la Banca d'Italia ad una serie di ispezioni volte ad "eliminare la rete clientelare creata da Ventriglia", da sempre vicino agli ambienti della DC, spostando le simpatie politiche dell'istituto verso sinistra. Ma la politica non aiutò il Banco, come è tristemente noto, e lo abbandonò ad una inesorabile caduta.

In seguito alle perdite del biennio 1994-95 e alle ispezioni della Banca di Italia, si avviò il complesso processo di ristrutturazione dell'Istituto, realizzatosi anche tramite la privatizzazione, essendo il Tesoro ancora il socio di maggioranza.

3. La ristrutturazione e la vendita.

Il processo di ristrutturazione del Banco di Napoli avvenne con appositi decreti e disposizioni del "Decreto Sindona" (d.m. del 27 settembre 1974), successivamente convertiti nella legge n. 588 del 1996, con cui si accordarono un aumento del capitale di 2.000 miliardi di lire, l'erogazione di un'anticipazione da parte della Banca d'Italia al tasso simbolico dell'1%, sgravi fiscali derivanti dalla cessione di 50 sportelli, e facoltativamente altri 27 e diversi uffici oltre al trasferimento delle attività meno remunerative ad una *bad bank*, la Società Gestione Attività (SGA). Da parte sua, l'istituto dovette accettare di cedere ulteriori 18 sportelli operanti nel Centro-Nord e la filiale di Madrid entro la fine del 1998, non riacquistare le attività dell'Isveimer, istituto controllato dal Banco e liquidato dal Tesoro, e di utilizzare i proventi esclusivamente per la ristrutturazione per volontà della Commissione delle comunità europee, al fine di evitare che le politiche attuate si rivelassero degli aiuti di stato, distorcendo così la sua posizione nel mercato.

Nello specifico, l'aumento di capitale si realizzò attraverso la vendita del 60% del capitale appartenente al Tesoro, tramite asta pubblica, rivolta esclusivamente a banche, intermediari finanziari, società di assicurazione e investitori istituzionali, italiani o esteri, in possesso di specifici requisiti di solidità patrimoniale.

L'asta si concluse con l'accoglimento dell'offerta della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), gli unici operatori che, secondo i consulenti, erano in possesso dei requisiti patrimoniali richiesti. Le quote del Tesoro furono

cedute per 61,6 miliardi di lire con l'impegno da parte del nuovo azionista di maggioranza di sottoscrivere una quota di capitale per un valore di 1.300 miliardi di lire, lasciando al Tesoro la quota residua da sottoscrivere. In realtà, la situazione della BNL non era così rosea. La redditività era più bassa rispetto al Banco di Napoli dell'1% e beneficiò precedentemente di un finanziamento di 2.217 miliardi di lire per il risanamento e la privatizzazione. La cessione del Banco di Napoli apparve come una forma occulta di aiuto di Stato alla BNL, garantito dalla solidità patrimoniale del gruppo INA, che avrebbe detenuto la maggioranza assoluta del Banco, e che avrebbe permesso la creazione di un istituto di credito operante in tutto il territorio italiano, data la complementarità geografica delle due banche. Quel che è certo è che quattro anni dopo l'acquisto del Banco dal gruppo BNL INA e dal Tesoro costò al gruppo Sanpaolo IMI oltre 6.000 miliardi di lire.

Con il Banco crollarono gli altri enti finanziari collegati, principali attori della politica dell'Intervento straordinario del Mezzogiorno. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), nato nel 1938 come controllata dal Banco di Napoli. Negli anni '50 la banca fu nazionalizzata ed assunse il ruolo di finanziare le piccole e medie imprese per conto della Cassa del Mezzogiorno e dell'Agensud, per poi tornare sotto il controllo del Banco di Napoli nell'ambito della ristrutturazione del settore del credito. L'istituto di credito speciale, durante la sua parentesi da ente di diritto pubblico, entrò nel circuito del credito agevolato e più che finanziare le piccole e medie imprese napoletane fu terreno di conquista di imprenditori del Nord. Questa gestione dissennata costò all'istituto il ritorno sotto il controllo del Banco di Napoli prima e la liquidazione poi.

Appare in questo scenario di grande rilievo il ruolo della SGA, impresa inizialmente controllata dal Tesoro, ceduta poi al gruppo Sanpaolo IMI, ma su cui mantenne un diritto di pegno, che ha svolto si è occupata della riscossione dei crediti difficilmente recuperabili del Banco di Napoli. Può contribuire a dare un quadro degli interventi della SGA riportare alcuni dati:

Valore delle attività trasferite nella SGA			
Impegni di bilancio			
	Valore lordo (Mrd di ITL)	Tasso di copertura (%)	Valore netto (Mrd di ITL)
Sofferenze a breve termine	3.670	49,70	1.845
Sofferenze a medio-lungo termine	3.953	28,30	2.835
Subtotale	7.623	38,60	4.680
Incagli	6.677	17,10	5.537
Crediti ristrutturati	1.411	10,30	1.266
Attivi rispetto ai PVDS	839	28,10	603
Partecipazioni	292	0,00	292
Totale	16.839	26,50	12.378

Appare evidente che fu previsto un tasso di copertura dei crediti a breve termine di quasi il 50%, traguardo molto severo se confrontato con quelli che la Banca di Italia aveva concordato con altri istituti. È molto probabile, quindi, che la *bad bank* abbia rilevato anche molti crediti vivi. Alla fine del 2009 il portafoglio residuo dei crediti da recuperare ammontava a 508 milioni di Euro, con un recupero di 5,42 miliardi di Euro (10.500 miliardi di Lire), circa l'84% del totale dei crediti problematici. A fronte degli ottimi risultati ottenuti, il Tesoro ha stabilito la vendita delle quote di SGA, con lo scopo di estenderne l'operatività a tutto il mercato italiano.

4. Conclusioni.

Le cronache economiche riportano che Nerio Nesi, presidente della Commissione attività produttive della Camera ed ex presidente della BNL esclamò <<L'acquisto del Banco di Napoli? È stato un vero affare per la BNL>> e alla luce dell'intera vicenda possiamo ben dire che avesse piena ragione. Quel che appare certo è che l'affare prescindesse dalla situazione iniziale del Banco di Napoli, i cui problemi non possono essere negati, ma probabilmente sovrastimati anche grazie alla fretta e all'eccesso di zelo con cui la Banca d'Italia e del Tesoro selezionarono i crediti problematici e stabilirono la sua vendita come soluzione migliore. L'acquisizione del Banco di Napoli da parte di BNL e INA prima e di Sanpaolo IMI poi favorì la penetrazione dei gruppi bancari del Centro-Nord nel mercato del credito napoletano e il ridimensionamento dell'istituto a livello locale, arrestando una politica di crescita verso i mercati italiani e esterni fino a qualche anno precedente alla sua crisi.

Sulle vicende e sui problemi che seguirono lascio la parola agli altri Relatori.

IL BANCO DI NAPOLI, LA SGA E I DIRITTI DEI VECCHI AZIONISTI. PROBLEMI E OPPORTUNITÀ, VENTI ANNI DOPO

di *Adriano Giannola*

1. Liquidazione della Società di Gestione degli Attivi e diritti dei vecchi azionisti.

Il d.lgs. n. 59/2016 sulle banche varato dal governo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 3 maggio 2016, prevede all' art.7 (riportato nell'*addendum* in appendice) che il MEF rilevi da Intesa SanPaolo il 100% delle azioni della Società Gestione Attivi s.p.a. (SGA) per una somma massima di 600 mila euro, che la SGA possa acquistare sul mercato “crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie”. Con l'acquisizione del pacchetto azionario, il governo diventa proprietario a tutti gli effetti della società che diviene un intermediario finanziario e potrà disporre di oltre 600 milioni di euro, frutto delle attività di recupero svolte dal 1997. La SGA, infatti, non solo ha recuperato quasi tutti i crediti problematici presi in carico dal vecchio Banco (6,4 miliardi di euro rappresentati soprattutto da prestiti a imprese meridionali) ma, nel gestire questa attività, ha realizzato una montagna di profitti; è ragionevole inoltre prevedere che – se porterà a termine la sua originaria missione – potrà incassare altri 150-200 mln di euro.

Il gruppo di studio attivato presso l'Università di Napoli Federico II si è proposto di analizzare la complessa vicenda sia dal punto di vista giuridico che da quello economico e contabile. L'intento oltre che accademico è di contribuire a far chiarezza nel momento in cui, con la liquidazione della SGA, viene a chiudersi una vicenda ventennale iniziata con la conversione in legge (legge n. 588 del 19.11.1996) del d.l. 24 settembre 1996, n. 497, “recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli”.

Un aspetto centrale analizzato dal gruppo Federico II riguarda la fondatezza o meno di eventuali diritti dei vecchi azionisti, diritti che trovano in linea di principio fondamento nell' articolo 2 primo comma della legge 588 e per la cui verifica si rende necessario ripercorrere il complicato iter che da allora ha segnato la vicenda del Banco di Napoli.

Le riflessioni sull'art. 7 del decreto 59 del 2016 per quel che concerne il piano giuridico sono sviluppate negli interventi dei Proff. Mario Porzio e Marilena Rispoli ai quali si rinvia, limitando nel prosieguo l'analisi all' aspetto più direttamente tecnico economico.

A venti anni dal contratto di pegno collegato all'istituzione della SGA e dalla conversione del decreto di salvataggio, la mossa del Ministero attiva quel meccanismo previsto dall'art. 2 della legge 588/1996 che enuncia il criterio in base al quale si potrà riconoscere ai vecchi azionisti del Banco un corrispettivo il cui ammontare potrà essere definito solo a conclusione

dell'attività della SGA. Condizione che appunto viene a realizzarsi proprio con il decreto del 3 maggio 2016.

Il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 1, recita: <<Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al *prime rate* ABI>>.

L'iniziativa del MEF non è passata inosservata. Il libro di Maria Rosaria Marchesano pubblicato quasi in contemporanea al varo del decreto, ha acceso un potente faro.

La Marchesano analizza con rigore e competenza la vicenda SGA dalla nascita fino al suo assurgere agli onori della cronaca per il “miracolo” di quel 94% (per ora) di crediti anomali del Banco recuperati.

Il lavoro rappresenta un importante tassello nel mosaico complesso della ventennale vicenda che, infatti, mette in discussione la destinazione della SGA decretata dal MEF lo scorso maggio. Si apre infatti – finalmente – il capitolo fino ad ora rinviato, di quale sia il “prezzo” da riconoscere ai vecchi azionisti a valle dell' azzeramento deciso nell' assemblea del giugno 1996 dal Tesoro che ha votato in assemblea in nome e per conto degli altri azionisti. La conclusione dell' esperienza SGA impone ora una valutazione concreta sulla sussistenza o meno dei diritti dei vecchi azionisti. Questi infatti, a suo tempo letteralmente espropriati con l'azzeramento del capitale del Banco di Napoli, ora potrebbero avere voce in capitolo e avanzare pretese sul tesoro cumulato dalla SGA che intanto il MEF ha destinato alla costituzione del capitale del cosiddetto “Fondo Atlante2”. Per verificare la fondatezza di queste pretese si deve necessariamente ripercorrere sul versante giuridico e su quello tecnico-contabile la vicenda del “salvataggio” del Banco di Napoli nell'ambito del quale avviene la costituzione della SGA il 31.12.1996.

Ripercorriamo qui in rapida sintesi i punti salienti rinviando ai contributi tecnici specifici ed ai dettagliati riscontri contabili che sono oggetto delle relazioni del Prof. Maglio e del Dott. Rey e della Dott.ssa Marchesano.

La crisi del Banco si evidenzia nel maggio 1995 quando il bilancio 1994 evidenzia una forte perdita (1400 mld. di lire), prosegue (giugno 1996) quando, a seguito di altre ingenti perdite (3000 mld. di lire), si procede all'azzeramento del capitale del Banco e la conseguente perdita totale per gli azionisti. Il 30.12.1996 il Banco cede alla SGA 16.839 mld. di lire di crediti problematici per un valore al netto delle svalutazioni di 12378 mld. di lire. La SGA (S.p.A del Banco, le cui azioni sono in pegno al Tesoro) finanzia l'acquisto dei crediti con un credito concessole dal Banco ad un tasso che per il 1997 è del 9,7%. Successivamente (giugno 1997), in adempimento a quanto previsto dalla legge 588 per il piano di salvataggi, ha luogo la sedicente "asta competitiva" che assegna per 63 miliardi di lire alla cordata INA-BNL il 60% del Banco. Fa immediatamente seguito (settembre-dicembre 1998) la privatizzazione di BNL (Banca del Tesoro) che quindi gode della fresca acquisizione del 29% del Banco per un valore che la Commissione europea, nella sua relazione sulla vicenda al fine di verificare la sussistenza o meno di aiuti di Stato, valuta in 1500 mld. di lire. Si giunge quindi (28.11.2000) all'OPA totalitaria lanciata da IMI-San Paolo sul Banco di Napoli nella quale il 100% del Banco viene aggiudicato al gruppo IMI-San Paolo per oltre 6000 miliardi di lire.

La decisione ministeriale di esercitare il pegno e liquidare la SGA assumendone il controllo, attiva quanto definito nell'art. 2 della legge 588 relativamente ai diritti dei vecchi azionisti, prospettando quindi la conclusione della ventennale vicenda.

A latere di questo percorso che il gruppo di studio ha inteso intraprendere, ulteriori evidenze ed argomentazioni, possono prospettare altre due opzioni non necessariamente confliggenti ma, probabilmente complementari: la prima, individua in capo ai vecchi azionisti il diritto ad un corrispettivo commisurato alla dimostrazione di un immotivato arricchimento da parte del Tesoro. Un argomento proposto e dettagliatamente analizzato dal Prof. Fausto Capelli – al cui testo si rinvia – per motivare il quale è necessario che l'immotivato arricchimento emerga da un'analisi del bilancio tra costi e ricavi dell'operazione. A ben vedere si tratta di una procedura che non contrasta ma che è del tutto parallela a quella che si impone per adempiere a quanto definito nell'art. 2 della l. 588/1996.

Una seconda opzione – che andrebbe comunque attivata per un evidente dovere civile – è volta a valutare la sussistenza o meno di responsabilità del Tesoro nel dissesto del Banco. La

responsabilità si configurerebbe come diretta conseguenza di una illegittima quando non illegale violazione di adempimenti inerenti impegni finanziari deliberati a favore di imprese non onorate tempestivamente a partire dal 1993, cioè in corrispondenza della chiusura dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno. Una argomentazione che trova significativi riscontri nelle analisi del Prof. Ammassari (si veda allegato A1) che illustra come il valore di tali impegni verso 15000 imprese fosse di circa 12000 miliardi di lire. Attivare quest'ultimo filone, spetterebbe al Parlamento dal quale sarebbe lecito attendersi, a tanti anni di distanza, un' iniziativa volta a svolgere un' indagine finalizzata a far luce su quegli anni complicati.

Oggi, dunque, quale che sia la strada ritenuta più utile da percorrere, è giunto il tempo di verificare se e in che misura la vicenda del salvataggio del Banco offre margini ai vecchi azionisti per ottenere quel corrispettivo prospettato a valle dell'azzeramento del valore delle loro azioni. Un azzeramento che – appunto grazie al citato art. 2 – fu alla base di una sorta di contratto differito, a termine, che viene ora a maturazione e sul quale Ministero e vecchi azionisti sono chiamati a confrontarsi.

Il fatto che il MEF abbia proceduto senza curarsi di ciò è interpretabile in due modi: o ha semplicemente ignorato l'esistenza di quell'articolo 2, o – come probabile – lo ha ritenuto ininfluenza ritenendo che il computo dei costi sostenuti dal Tesoro fosse ampiamente superiore ai circa 700 mln di euro accumulati dalla SGA nella sua ventennale attività. A legittimare tutto ciò – ma non vi è nessuna nota ufficiale in proposito – il Ministero potrebbe addurre infatti l'argomento che nei primi anni della sua attività la SGA ha accumulato circa tre mld di euro di perdite, abbondantemente in eccesso, rispetto alla somma del saldo ricavi-costi riveniente al Tesoro dalla vicenda dell'asta, dell'OPA e della privatizzazione di BNL e – ovviamente – dal tesoretto che fa capo alla SGA. Le perdite della SGA, come noto, sono state ininfluenti per gli equilibri di bilancio del Banco che le ha puntualmente sempre ripianate e ricapitalizzato la SGA, grazie all'applicazione della normativa del d.m. del 27.9.1974 (comunemente noto come “Decreto Sindona”; un testo pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” in un numero unico, stampato in una sola copia e mai distribuito).

Ricapitolando, quello dei diritti dei vecchi azionista del Banco di Napoli è un tema finalmente posto all' ordine del giorno, infatti:

- a.** il decreto ministeriale del 2015 “attiva” l'art. 2 della legge 588 del 1996.
- b.** i diritti dei vecchi azionisti si possono finalmente quantificare. Il che consente, oggi, di superare ipotesi di azioni di “risarcimento” o di “indennizzo”. Si tratta infatti di accertare la

sussistenza o meno di diritti la cui sussistenza e quantificazione la legge del 1996 rinviava appunto alla conclusione dell'attività della SGA. Il fatto che tutto ciò avvenga a venti anni di distanza, laddove la previsione di vita per la SGA era confinata ad un quinquennio, è necessariamente legato al fatto che quell'attività si è protratta fino ad oggi e quindi solo oggi è possibile calcolare attendibilmente il saldo dei costi e dei proventi dell'operazione di salvataggio.

c. a definire il consuntivo contribuiscono tutte le circostanze nelle quali il Tesoro ha subito costi e frutto di incassi.

Da un lato, i costi per il Tesoro sono rappresentati dalla ricapitalizzazione per 2000 miliardi di lire. Sul versante dei ricavi, in aggiunta al “tesoro” di circa 700 mln di euro della SGA che il Tesoro ha incamerato con il decreto di maggio 2015, concorrono anche gli incassi derivanti dalla sedicente asta competitiva, cui si aggiunge il ben più corposo incasso che in occasione della privatizzazione di BNL il Tesoro ha ottenuto (come rileva la Commissione europea) da quel 29% di partecipazione al Banco che la stessa BNL aveva a modico prezzo acquistato nella sedicente asta competitiva. Si tratta di una sopravvenienza attiva rilevante per il Tesoro che lo compensa del magro incasso realizzato in sede di asta e che evidenzia al contempo il “vero” valore di mercato del Banco (e che simmetricamente qualifica, la qualità più che dubbia dell'operazione d'asta). Infine, gli incassi del Tesoro si incrementano per effetto dell'adesione all'OPA del 2001 con la quale il Tesoro dismette la sua partecipazione residua al Banco di Napoli.

Come si è detto, di tutto ciò si occupano in dettaglio le articolate analisi tecnica e contabile del Prof. Maglio e del Dott. Rey alle quali si rinvia. Esse confermano che si registra un saldo a favore del Tesoro di un ammontare tra i 900 e i 1000 mln di euro. Su questo saldo si dovrebbero esercitare i diritti dei vecchi azionisti.

Come già si è accennato, c'è da affrontare il tema delle perdite contabilizzate nei primi anni di attività della SGA e del loro impatto ai fini del calcolo sopra sintetizzato del saldo proventi-costi.

Si tratta di circa tre miliardi di euro coperti dal Banco di Napoli che ogni volta ha puntualmente ricapitalizzato la SGA, rimanendo indenne a sua volta da effetti patrimoniali ed economici in virtù della procedura prevista dal decreto del 27.9.1974. Questa ingente posta contabile, è anche essa oggetto delle analisi del Prof. Maglio e del Dott. Rey, e della Dott.ssa Marchesano alle quali si rinvia. Ai nostri fini rilevano due aspetti: il primo, squisitamente

giuridico, concerne l'individuazione del soggetto giuridico al quale farebbe capo la cosiddetta perdita. Il secondo attiene al merito e riguarda il significato, la sussistenza e il rilievo della cosiddetta perdita.

2. Le perdite della SGA e il decreto Ministeriale del 27.9.1974.

Il problema da affrontare ai nostri fini rinvia ancora all'art. 2 della legge 588/1996 laddove dice:

<<il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, *aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro*, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al *prime rate ABI*>>.

Preso atto – per inciso – che, per pigrizia o ventennale inerzia, il Tesoro non ha mai provveduto a predisporre un regolamento concernente quelli che non sono certo aspetti di dettaglio, è plausibile immaginare che oggi il MEF, a fronte dei calcoli prodotti che dimostrano un saldo attivo di circa 1000 mln di euro tra costi e ricavi, obietterà che i vecchi azionisti non hanno pretese da far valere perché la SGA ha accumulato perdite di circa tre miliardi di euro nei primi anni, ripianati con la tecnica del d.m. 27.9.1974 e che pertanto, anche tenendo in conto i circa 700 mln di euro del tesoro accumulato dalla SGA, le perdite sopravanzano nettamente gli incassi.

A questo proposito, due considerazioni. Nel testo di legge quando si parla di *interventi a favore delle società cessionarie* questi sono riferibili *come interventi del Tesoro* laddove l'intervento che agevola il Banco per ripianare le perdite è da ascrivere alla Banca d'Italia, soggetto giuridicamente diverso dal Tesoro. Né sembra (giuridicamente) rilevante l'obiezione secondo la quale i "profitti" della Banca d'Italia, al netto delle riserve sono del Tesoro (signoraggio). Infine, quale sarebbe il "costo" (*per la Banca d'Italia*) connesso alla applicazione della procedura

del d.m. 27.9.1974? Più che di costo è opportuno parlare, eventualmente, di mancato ricavo commisurabile alla rinuncia della Banca d'Italia a percepire il differenziale tra gli interessi maturati sui titoli posti a garanzia dell'anticipazione richiesta dal Banco rispetto all'1% incassato per l'anticipazione concessa. In realtà, anche questo modo di proporre una quantificazione è inattendibile. In linea di principio, l'ammontare di questo mancato ricavo dipende dalla modalità con la quale avviene la provvista dei titoli connessa alla anticipazione. O meglio, rileva la modalità con la quale la Banca d'Italia provvede a reperire (su richiesta del Banco) i titoli da mettere a garanzia dell'anticipazione. Se, per esempio, i titoli vengono resi disponibili dalla Banca d'Italia con una operazione di mercato aperto (eventualmente a termine), il costo – nel senso di mancata percezione di interessi – può risultare nullo o certo molto inferiore al differenziale tra le cedole e l'1% di interesse. Inoltre, volendo guardare alla sostanza dell'operazione, l'anticipazione concessa dalla Banca d'Italia rappresenta una creazione di moneta a favore del Banco che la usa per acquisire i titoli oggetto della garanzia. A scadenza del termine, l'anticipazione è restituita dal Banco previa liquidazione dell'ammontare dei titoli in garanzia. Il differenziale tra costo (1%) dell'anticipazione e incasso delle cedole, incassato dal Banco è posto a copertura delle perdite della SGA: in altri termini la Banca d'Italia non subisce costi; crea moneta che poi distrugge a conclusione dell'operazione e incamera un interesse come fissato dallo statuto di allora. A questo proposito è particolarmente significativo il fatto che la Commissione europea non rilevi aiuto di stato nel valutare la procedura di salvataggio del Banco con riferimento all'istituzione della SGA con l'annessa ammissione alle regole del d.m. 27.9.1974. In altri termini, nel fare esplicitamente il calcolo dei guadagni e delle perdite, la Commissione non rileva in ciò un costo per il Tesoro e per la Banca d'Italia.

Addenda

A1

Gazzetta Ufficiale del 3.5.2016: *Art. 7 Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.*

1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,

convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

I DIRITTI DEI TERZI

di *Mario Porzio*

Il compito che mi sono riservato in questo seminario è un mero esame esegetico dei dati normativi che interessano il tema.

1. Cominciamo dall'art. 7 del d.lgs. n. 59/2016.

Il primo comma di questo articolo prevede che le azioni della SGA, Società di gestione degli attivi di proprietà di Intesa San Paolo e che costituiscono l'intero pacchetto azionario della società, in forza del decreto, <<sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze>>.

Nella pubblicistica e nei commenti si dice generalmente che il Ministero ha così "escusso il pegno" a suo favore che grava su queste azioni. Conviene, allora, precisare che l'espressione è assolutamente impropria.

Secondo il nostro codice civile il creditore pignoratizio rimasto insoddisfatto può <<far vendere la cosa (gravata dal diritto di pegno) al pubblico incanto>> (art. 2797, comma 2), secondo le regole del codice di procedura civile e, dopo che il creditore ha ottenuto la soddisfazione coatta del suo credito, il residuo del ricavato della vendita è attribuito al proprietario del bene: questa è "l'escussione del pegno" in senso tecnico.

Ovviamente non si tratta solo di un problema di linguaggio, perché la vincolatività della procedura di escussione viene garantita dal divieto del patto commissorio contenuto nell'art. 2744 c.c. Nel nostro ordinamento, per lunga tradizione e per ovvi motivi di tutela del debitore, è, infatti, vietato il patto commissorio, con cui si stabilisce che <<in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa... data in pegno passi al creditore>>.

Ma quello che sarebbe vietato all'autonomia privata è vietato anche all'onnipotente legislatore?

In proposito possono farsi alcune osservazioni. Innanzitutto, l'operazione regolata dal decreto comporta la liquidazione di un bene (le azioni) su cui lo Stato ha un diritto reale di pegno: sembra evidente, allora, che l'*escussione* del pegno, secondo le regole generali che regolano l'attività della pubblica amministrazione e i principi comunitari, dovrebbe avvenire nella forma dell'offerta pubblica di vendita; la deroga a queste regole – priva di una adeguata giustificazione – appare, quindi, del tutto irragionevole.

Ma i profili di illegittimità della norma per incostituzionalità potrebbero essere anche altri: il valore delle azioni della SGA, ai fini della c.d. escussione del pegno, è determinato

<<sulla base di una perizia giurata prodotta da uno o più soggetti ... nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze>>: cioè ...dal creditore.

La previsione va valutata alla luce dell' art. 24 della Costituzione. È noto, infatti, che la giurisprudenza di Cassazione ha più volte ribadito che la procedura pubblica di escussione del pegno può essere evitata solo in presenza del c.d. patto marciano, cioè della clausola contrattuale che preveda al termine del rapporto <<una valutazione imparziale [del bene dato in pegno] ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo>> (così Cass. n. 1625/2015, ma più diffusamente Cass. n. 10986/2013). La previsione della norma in esame che la valutazione del bene è fatta dal creditore priva illegittimamente il debitore (ed anche gli altri creditori) della garanzia del processo e della indipendenza nella valutazione del bene.

Ma l'illegittimità costituzionale della norma risulta ancora aggravata dalla previsione che, quale che sarà la valutazione degli esperti, al proprietario delle azioni <<sarà riconosciuto un corrispettivo (?) non superiore ai 600.000 euro>>. In altri termini, se le azioni SGA, secondo la valutazione degli esperti, dovessero valere una somma tale che, coperto il credito garantito, rimanessero a disposizione del proprietario più di 600.000 euro, la differenza in più andrebbe al Ministero creditore:...ma, a che titolo: *quia sum leo?*

È evidente che queste scelte del legislatore danneggiano direttamente l'attuale proprietario delle azioni e cioè Intesa San Paolo, ma appare poco probabile che essa faccia valere i suoi interessi violati; tuttavia, in una visione del divieto del patto commissorio che lo giustifichi in chiave più pubblicistica e non di mera tutela del debitore che ha dato la garanzia (visione pur presente in dottrina), non può escludersi che la possibilità di impugnare la norma nei termini individuati competa anche agli altri creditori della banca proprietaria ai quali è sottratta la garanzia del processo esecutivo.

Abbiamo ricordato tutto questo anche se non riguarda direttamente l'argomento del Seminario ed i rapporti tra il Ministero e la Fondazione Istituto Banco Napoli, cui va la nostra specifica attenzione, per esprimere tutto il disagio dello studioso del diritto privato dinanzi all'arroganza del legislatore.

2. Con il secondo comma dell'articolo in esame, si dà per conclusa la missione della SGA, società creata specificamente <<con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti di qualunque genere e specie, partecipazioni, altre attività non immobiliari, acquistate dal Banco di Napoli>> (così lo statuto). Come è risultato dagli ultimi bilanci, questa limitata

missione è stata condotta dalla società con risultati positivi e, in forza del secondo comma dell'articolo in esame, gli viene attribuita una più ampia missione.

Si è posto, allora, il problema se questa scelta, che tende a destinare il patrimonio di questa società a fini diversi da quelli per cui è stata creata, possa pregiudicare in qualche modo gli interessi della Fondazione Banco Napoli e degli altri *ex* azionisti del Banco di Napoli come risultano dall'art. 2 del d.l. 497/1996.

Per capire il senso di questa complessa norma, bisogna rileggere il documento redatto dall'allora presidente della Fondazione (Gustavo Minervini) nel momento di dimettersi dall'incarico. Come si legge a p.8 del documento edito dalla Fondazione, <<Per l'assemblea del Banco di Napoli del 30 luglio 1996 la Fondazione ha dato mandato al Tesoro per un numero limitato di azioni, per votazioni su specifici argomenti all'ordine del giorno..., in conformità del decreto-legge all'epoca vigente [è il d.l. 26 luglio 1996, n. 394]... In quella sede, col voto determinante del rappresentante del Tesoro fu deliberato...l'azzeramento del capitale ordinario>>.

Dinanzi a questo grave fatto, che viene definito “un suicidio” della Fondazione (un suicidio...assistito o...un omicidio), che veniva a perdere la sua stessa ragione di essere, l'onorevole Minervini inizia una sua personale battaglia a difesa dei diritti della Fondazione e degli altri soci del Banco. Certo, poiché alla riduzione a zero del capitale del Banco seguiva la sua ricostituzione con emissione di nuove azioni. La Fondazione e i vecchi azionisti avrebbero potuto esercitare il diritto di opzione sulle nuove azioni, ma, a prescindere dalla circostanza che la Fondazione non aveva i mezzi economici per farlo, evidentemente la presenza della Fondazione e di singoli soci privati nella nuova struttura societaria confliggeva con il piano globale elaborato dal Ministero; si venne, allora, in qualche modo incontro alle richieste della Fondazione con l'art. 2 del d.l. 497/1996, che qui va considerato nella parte in cui viene riconosciuto un “corrispettivo ai vecchi soci”.

Testualmente: Art. 2 (Disposizioni relative agli attuali azionisti)

<<1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la

copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al *prime rate* ABI>>.

Mentre i commi successivi al primo sono essenzialmente tesi a scoraggiare l'esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi azionisti, diritto che, per quanto se ne sappia non è stato mai esercitato, il primo comma prevede e regola un'obbligazione di pagamento a carico del Ministro del Tesoro, come corrispettivo dell'acquisto delle azioni. Questo è un punto centrale nella nostra analisi; nel dibattito che si è aperto sulla stampa questo punto non risulta chiarito: debitore verso i vecchi soci è il Tesoro, cui sono trasferite le azioni e i diritti di opzione del Banco; gli altri attori di questa complessa vicenda sono evocati dal legislatore soltanto per stabilire l'entità del debito del Tesoro e la circostanza che il Tesoro successivamente ha trasferito al Fondo Atlante somme prelevate dal patrimonio della SGA, quindi, non incide in sé sul debito del Ministero.

3. Il debito del Ministero come individuato nel decreto è un debito senza termine di scadenza.

Il caso di un debito privo di un termine è regolata dal codice civile nell'art. 1183 e il codice prevede tre diverse ipotesi.

Si può dubitare dell'applicazione di questa norma in questo caso, in cui il debitore è la Pubblica amministrazione, tanto più che il Ministero debitore deve previamente emettere un decreto per calcolare l'ammontare della somma dovuta e per disciplinare <<le modalità operative dell'esercizio del diritto>>. Si tratta di un potere molto ampio, per cui il pagamento non solo avverrà a babbo morto, ma *si voluero*.

Se la norma è applicabile, in ogni caso sarebbe il caso di termine rimesso alla volontà del debitore.

4. I parametri per la determinazione dell'ammontare del debito sono individuati dalla legge stessa e si traducono in una somma algebrica tra quanto dovuto dal Ministero e quanto a questo dovuto.

I numeri di questa somma saranno individuati da altri in questo Seminario

Qui rileviamo che all'attivo ci sono due elementi: il "prezzo realizzato dal Tesoro a seguito della dismissione" della sua partecipazione nel Banco, aumentato degli <<eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro>>.

Se la prima voce dell'attivo non pone particolari problemi, molto problematico è, invece, il riferimento all'altra voce (<<eventuali utili...>>). In effetti, sia pure con atti successivi, le cessioni dei crediti dubbi del Banco di Napoli e del gruppo si sono concentrate nella SGA e, dunque, l'ipotesi qui considerata era quella che, secondo le regole delle società per azioni, a mano a mano che la SGA chiudeva bilanci in utile questi potessero venir distribuiti ai soci ed in particolare al Ministero, come titolare del pegno sulle azioni: in realtà questo non si è avverato e la SGA non ha mai distribuito utili annuali, sia perché nei primi anni il conto economico si chiudeva in perdita, sia perché, quando si sono prodotti utili, essi sono rimasti nel patrimonio della società.

Qui si pongono due problemi: è legittimo il comportamento del Ministero, titolare del diritto di voto nelle assemblee della SGA, teso ad evitare la distribuzione di utili: non è questo un comportamento in mala fede del debitore per rinviare il pagamento del debito verso gli *ex* soci?

Ma a questo primo problema se ne aggiunge oggi un altro per l'interferenza del d.lgs. 59/2016: la norma che stiamo analizzando suppone, evidentemente, che gli utili da calcolare derivino dal recupero dei crediti ceduti, ma *quid juris* quando, prima ancora che il recupero sia terminato, alla SGA vien data una più vasta missione (art. 7, comma 2, d.lgs. 59/2016), con una importante modifica qualitativa del rischio di impresa?

5. Al passivo vanno inseriti innanzitutto <<gli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6>>.

Per capire questa voce del passivo bisogna tener presente che nell'ambito degli accordi tra Banco di Napoli e SGA era previsto che il Banco coprisse le eventuali perdite della SGA.

Se, quindi, il Banco ha coperto le perdite della SGA avrebbe subito a sua volta una perdita?

Non sarei sicuro che la risposta positiva sia corretta; in realtà a rendere più complicata la lettura del testo bisogna tener presente che, a loro volta, le perdite del Banco hanno trovato copertura in un finanziamento a tasso agevolato datole dalla Banca d'Italia; quindi, il Banco non ha subito perdite?

Sempre al passivo va aggiunto l'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto: è questa una voce ragionevole e di non difficile calcolo; tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto che su questa somma vanno calcolati :<<gli interessi calcolati al *prime rate* ABI>>.

La previsione è a dir poco sorprendente, sia perché nel calcolo di un dare ed avere non ha senso che una voce del dare produca interessi e quelle dell'avere no; ma il risultato di questa previsione appare paradossale in un debito il cui termine è rimesso alla volontà del debitore: più il debitore rinvia il pagamento e più il suo debito diminuisce: qui l'arroganza del legislatore ha superato ogni limite!

6. In conclusione, non credo che il calcolo, pur incerto, dei diritti della Fondazione dia risultati soddisfacenti e la sensazione del presidente Minervini che l'operazione attuata comportasse un sostanziale svuotamento del patrimonio della Fondazione era pienamente giustificata.

LA “FONDAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI” PUÒ FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO D'INDENNIZZO NEI CONFRONTI DELLO STATO

di *Fausto Capelli*

1. Premesse.

1. Alcuni anni fa, il Prof. Adriano Giannola, allora Presidente della Fondazione del Banco di Napoli e il Prof. Mario De Dominicis, Editore della nostra Rivista *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, mi avevano chiesto di esaminare la Decisione emessa dalla Commissione europea nel 1998⁷, con la quale era stata, in sostanza, autorizzata l'operazione di privatizzazione del Banco di Napoli.

2. Accingendomi all'esame di tale Decisione, immaginavo di dover scrivere un commento per la nostra Rivista sui limiti posti dalla disciplina comunitaria all'impiego degli aiuti di Stato nel settore bancario.

3. Si sarebbe quindi trattato di un commento tecnico-giuridico dedicato ad una materia di interesse squisitamente scientifico.

4. Grande è stata invece la mia sorpresa quando, dopo aver letto la decisione della Commissione europea ed aver analizzato alcuni scritti di approfondimento sulle vicende riguardanti il Banco di Napoli, mi sono reso conto che la materia da studiare presentava aspetti che di scientifico avevano ben poco, essendo la materia divenuta di interesse essenzialmente politico.

5. In effetti, la conclusione sconcertante alla quale si perviene dopo l'esame delle vicende relative alla cessione delle azioni del Banco di Napoli spa (di seguito: *Banco*), attraverso la nota operazione di privatizzazione, che verrà in prosieguo descritta ed analizzata, è che la Fondazione del Banco di Napoli (di seguito: *Fondazione*), titolare di un'ampia quota del capitale del Banco, ha dovuto cedere, a partire dal 1997, tale capitale, sulla base di una serie di operazioni razionalmente del tutto inspiegabili che, alla fine, l'hanno gravemente danneggiata e depauperata, a vantaggio di altri soggetti che ne hanno, senza titolo alcuno, approfittato.

6. Poiché la Fondazione del Banco di Napoli, che è l'unico ente realmente danneggiato e impoverito, fra le diverse banche, organizzazioni ed istituzioni che hanno preso parte alle vicende da cui è derivato il risultato sconcertante sopra menzionato, si cercherà, alla fine, di verificare quali strumenti giuridici potranno essere individuati per porre rimedio al pregiudizio che la Fondazione ha subito.

2. Le vicende relative alla privatizzazione del Banco di Napoli spa.

⁷ Decisione della Commissione del 29 luglio 1998.

A. PRECISAZIONI PRELIMINARI

7. Per evitare il sospetto di parzialità nell'esposizione delle vicende che verranno in seguito esaminate, sotto il profilo giuridico, saranno presi fondamentalmente in considerazione i dati ricavabili dalla citata Decisione della Commissione europea⁸.

8. La Commissione europea ha infatti avviato, nel 1996, una procedura nei confronti dell'Italia per violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quando ha avuto notizia che lo Stato italiano, quale azionista del Banco di Napoli spa, tramite il Ministero del Tesoro, aveva concesso al Banco medesimo un finanziamento di 2000 miliardi di lire, per far fronte alle gravi perdite che il Banco aveva subito negli anni precedenti.

9. Dalla citata decisione possono essere quindi ricavati tutti i dati essenziali necessari per inquadrare, sotto il profilo giuridico, la fattispecie che qui interessa.

10. Tali dati sono stati inoltre integrati con informazioni utili ed oggettivamente verificabili per chiarire alcuni passaggi che risulterebbero diversamente incomprensibili. Tali informazioni sono state riprese sia da una memoria del 1998 del Prof. *Gustavo Minervini* dal titolo: *“La crisi del Banco di Napoli e gli interventi della Fondazione”*, sia dal libro del Prof. *Adriano Giannola*, *“Il credito difficile”* (spec. capitolo VI dedicato a *«Il caso Banco di Napoli»*), pubblicato da *“L'Àncora del Mediterraneo”*, Napoli, 2002.

11. Successivamente, i dati sono stati completati attingendoli dall'interessante libro di *Mariarosaria Marchesano*, *Miracolo Bad Bank*, Ed. Goware, Firenze, 2016, che porta il sottotitolo *“La vera storia della SGA a 20 anni dal crac del Banco di Napoli”*.

B. ESPOSIZIONE DEI FATTI

12. Come è noto, il Banco di Napoli, il più antico Istituto di credito di diritto pubblico italiano, dopo l'adozione della legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge Amato) ha dovuto subire la separazione tra l'attività bancaria, affidata ad una società per azioni (Banco di Napoli spa) e l'attività di natura sociale affidata alla Fondazione del Banco di Napoli.

13. Dopo la separazione, la Fondazione deteneva il 48,1% del capitale del Banco spa e il 71,2% dei diritti di voto.

14. Il Ministero del tesoro, a sua volta, deteneva il 9,1% del capitale sociale e il 13,5% dei diritti di voto.

⁸ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L-116 del 4 maggio 1999.

15. Le altre azioni (tra le quali il 32,4% senza diritti di voto), appartenevano ad altri azionisti.
16. Il Banco di Napoli spa era a capo di un gruppo di undici società da esso controllate ed operava, tramite 810 sportelli, su tutto il territorio italiano con ramificazioni anche all'estero (Europa, Stati Uniti ed Hong Kong).
17. A partire dal 1994, il Banco spa ha incominciato a subire pesanti perdite che nella Decisione della Commissione europea (cfr. punto 1) sono quantificate in 1.147 miliardi di lire nel 1994 e in 3.155 miliardi di lire nel 1995.
18. Per far fronte alla grave crisi di liquidità, nel gennaio 1996 viene concesso dalla Cassa depositi e prestiti un prestito obbligazionario di 2.365 miliardi di lire al Banco di Napoli.
19. Due mesi dopo, il Governo italiano ha provveduto ad adottare il d.l. 27 marzo 1996, n. 163 con l'obiettivo di risanare e ristrutturare il Banco spa in vista della sua privatizzazione.
20. Il citato d.l. n. 163/1996 è stato più volte reiterato e, da ultimo, come d.l. n. 497 del 24 settembre 1996 è stato alla fine convertito nella legge n. 588 del 19 novembre 1996.
21. Poiché, con il citato d.l. n. 163/1996, il Governo italiano, tramite il Ministero del Tesoro, aveva provveduto ad erogare 2000 miliardi per ricapitalizzare il Banco spa, come sopra abbiamo ricordato, la Commissione europea aveva avviato contro l'Italia, nel luglio del 1996, il procedimento previsto dal Trattato Ce (art. 93, par. 2) sulla base delle norme allora in vigore in materia di aiuti di Stato, dato che tale ricapitalizzazione poteva essere considerata un aiuto di Stato illegittimo e, quindi, vietato.
22. Con l'adozione del d.l. n. 497/1996 sopra citato, convertito nella legge n. 588/1996 pure citata, è stato alla fine possibile procedere alla privatizzazione del Banco di Napoli spa. Sulla base della normativa appena ricordata, è stata successivamente costituita la SGA Spa, un'apposita società (*bad bank*) con il mandato di recuperare i crediti in sofferenza del Banco di Napoli. Alla SGA (Società Gestione Attivi) e ai successi da essa ottenuti, è dedicato il libro di Mariarosaria Marchesano sopra ricordato.
23. L'operazione di privatizzazione è stata avviata sulla base di un d.m. del Tesoro del 14 ottobre 1996 che ne ha stabilito le modalità.
24. Tale decreto prevedeva, in particolare, l'avvio di un'operazione di privatizzazione consistente in una procedura accelerata di cessione del 60% del capitale del Banco di Napoli spa, appartenente alla Fondazione, mediante gara d'asta (cfr. punto n. 2 della Decisione della Commissione europea citata).

25. L'intera procedura è stata messa a punto e seguita dalla Banca Rothschild, come *advisor* designato dal Governo italiano.
26. Avviata la gara d'asta alla fine del 1996 (2 dicembre 1996), il primo partecipante alla gara, interessato all'acquisto, è stato il Mediocredito centrale che ha presentato un'offerta pari a 400 miliardi di lire.
27. Trattandosi della prima offerta presentata, il Mediocredito centrale aveva acquisito il diritto di prelazione su tutte le offerte successive di pari importo.
28. Il Mediocredito centrale avrebbe dovuto indicare un'altra banca commerciale destinata ad associarsi all'operazione d'acquisto, ma non ha potuto indicarla nei tempi brevi che erano stati concessi per difficoltà intervenute che hanno riguardato la Banca individuata
29. Pertanto il Tesoro e l'*advisor* hanno considerato irregolare l'offerta del Mediocredito centrale e, invece di disporre la riapertura della gara d'asta per consentire il completamento dell'offerta da parte del Mediocredito centrale, l'hanno escluso dalla gara, accogliendo l'offerta alternativa che era stata presentata, congiuntamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e dall'INA (Istituto Nazionale Assicurazioni).
30. Tale offerta era però notevolmente inferiore a quella del Medio-credito Centrale, in quanto superava di poco 61 miliardi di lire a fronte dell'offerta del Mediocredito centrale che arrivava, come ricordato, a 400 miliardi di lire.
31. Tenuto conto delle differenze di grandezza tra le due offerte ci si può chiedere come il Governo italiano e l'*advisor* abbiano potuto chiudere frettolosamente la gara d'asta nel gennaio 1997 senza dare al Mediocredito Centrale la possibilità di concretizzare la propria offerta di 400 miliardi di lire, individuando una nuova Banca disponibile all'operazione⁹.
32. Tale frettolosa chiusura della procedura d'asta ha pure meravigliato la stessa Commissione europea come si ricava dalla citata Decisione del 29 luglio 1998 (cfr. punto n. 3).
33. Il fatto che né il Ministero del Tesoro, né la Banca d'Italia, né, infine, l'*Advisor* Banca Rothschild abbiano sollevato obiezioni di fronte all'evidente disparità di trattamento a favore della BNL e dell'INA e ai danni del Mediocredito Centrale, fa sorgere il sospetto che il Tesoro fosse chiaramente orientato a privilegiare la BNL (le cui azioni appartenevano al Tesoro) che si trovava in condizioni finanziarie difficili¹⁰.

⁹ Cfr. A. GIANNOLA, *Il credito difficile*, cit., 137 ss.

¹⁰ Cfr. A. GIANNOLA, *Il credito difficile*, cit., 139, 140 e 141.

34. In ogni caso, una volta conclusa la procedura d'asta nel gennaio 1997, la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) ha acquisito il 49% del capitale del Banco di Napoli spa messo all'asta e l'Istituto Nazionale Assicurazioni (INA) il 51% dello stesso capitale. Il prezzo complessivo di acquisto, come già indicato, è stato di poco superiore ai 61 miliardi di lire e riguardava, come pure ricordato, il 60% del capitale del Banco spa detenuto dalla Fondazione del Banco di Napoli.

35. Nel corso dei due anni successivi (1997/1998), mentre la Commissione europea stava elaborando la propria decisione e le due società acquirenti (BNL e INA) stavano affrontando le problematiche sorte con l'acquisto del capitale del Banco di Napoli spa, si è inopinatamente verificato un fatto che in precedenza nessuno aveva previsto e che, probabilmente, nessuno avrebbe potuto immaginare.

36. In effetti, la Banca San Paolo – Imi, che certamente avrebbe potuto partecipare alla gara d'asta per l'acquisto del capitale del Banco di Napoli spa nel 1997 e non l'aveva fatto, ha manifestato, nel 1999, l'intenzione di lanciare un'OPA per acquisire il controllo sul capitale del Banco di Napoli spa messo all'asta e ormai ceduto, come sappiamo, per il 51% all'INA e per il 49% alla BNL.

37. In considerazione delle prescrizioni applicabili in tema di raggruppamenti bancari ed assicurativi, la Banca San Paolo – Imi, che deteneva il 10% delle azioni dell'INA, per poter acquisire il 51% delle azioni del Banco di Napoli spa posseduto da INA, avrebbe dovuto cedere il pre-detto 10% delle azioni INA, di sua proprietà, alle Assicurazioni Generali che già detenevano la quasi totalità del capitale dell'INA.

38. L'OPA che è stata inizialmente lanciata dalla Banca San Paolo – Imi, mirava quindi all'acquisto delle azioni del Banco di Napoli spa posseduto per il 49% dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e per il 51% dall'Istituto Nazionale Assicurazioni (INA), per un valore di circa 1000 miliardi di lire.

39. Nel corso del 1999, a seguito di un intervento della CONSOB, la Banca San Paolo – Imi è stata costretta a lanciare un'OPA totalitaria che la obbligava ad acquistare la totalità delle azioni del Banco di Napoli spa, vale a dire, sia le azioni oggetto della procedura d'asta sopra descritta (60% del capitale del Banco di Napoli spa già acquisito per il 49% della BNL e per il 51% dell'INA), sia le azioni di proprietà del Tesoro pari al 9,1%, sia, infine, le azioni senza diritto di voto, sopra menzionate, pari al 32,4% del capitale sociale.

40. Il risultato straordinario di questa operazione che, ripetiamo, nessuno aveva previsto né immaginato, è stato che la Banca San Paolo – Imi ha versato per l'acquisto della totalità delle azioni del Banco di Napoli spa ben 6000 miliardi di lire!!

41. Sulla base delle cifre sopra riportate, le azioni costituenti il 60% del capitale del Banco di Napoli spa di proprietà della Fondazione Banco di Napoli, che erano state acquistate per 61 miliardi di lire da BNL e INA (mediante la procedura d'asta del 1997) hanno incrementato pertanto miracolosamente il proprio valore raggiungendo l'iperbolica cifra di 3600 miliardi di lire! (vale a dire 60 volte il valore originario calcolato nella predetta procedura d'asta!).

42. Il calcolo del valore finale appena indicato è presto fatto. Dato che il totale delle azioni del Banco di Napoli spa è stato acquistato dalla Banca San Paolo – Imi tramite l'OPA totalitaria sopra menzionata per 6000 miliardi di lire e dato che la quota di proprietà del Banco di Napoli spa, ceduta, tramite asta, a BNL e INA, era pari al 60% del capitale totale del Banco di Napoli spa, ne consegue che BNL e INA hanno incassato 3600 miliardi di lire per la stessa quota di capitale che due anni prima avevano acquistato per 61 miliardi di lire.

43. Tenuto conto inoltre che, dopo la procedura d'asta, BNL deteneva il 49% del 60% del capitale del Banco di Napoli spa e INA il 51% dello stesso capitale, ne consegue che BNL, grazie all'OPA, ha incassato 1764 miliardi di lire a fronte di un esborso di circa 29 miliardi di lire (per l'acquisto del 49% delle azioni al termine della procedura d'asta) mentre INA ha incassato 1836 miliardi di lire a fronte di un esborso (per l'acquisto del 51% delle azioni dopo la procedura d'asta) di circa 32 miliardi di lire.

44. Il risultato finale della procedura d'asta e delle operazioni OPA sopra menzionate è stato quindi che la Fondazione del Banco di Napoli è stata costretta a cedere, tramite asta, a BNL e a INA, per 61 miliardi di lire, il 60% del capitale del Banco di Napoli spa, che le stesse società, due anni dopo, hanno a loro volta ceduto, tramite OPA, alla Banca San Paolo - IMI, per 3600 miliardi di lire!

3. Valutazioni giuridiche

A. IN GENERALE

45. Le vicende del Banco di Napoli, in precedenza descritte nella loro successione cronologica, che sicuramente lasciano stupefatti per la loro imprevedibile evoluzione, pongono al giurista non pochi dubbi.

46. Innanzitutto appare sconcertante il modo in cui è stata condotta e frettolosamente conclusa la procedura d'asta, tramite la quale, come sappiamo, è stato ceduto a BNL e a INA, per 61 miliardi di lire, il 60% del capitale del Banco di Napoli spa, che il Mediocredito Centrale si era offerto di acquistare per quattrocento miliardi di lire (oltre sei volte tanto).

47. A tale proposito, per spiegare le strane anomalie riscontrate, sono state svolte alcune congetture¹¹ che sicuramente hanno un fondamento di verità, ma che difficilmente potrebbero trasformarsi in prove certe a quasi vent'anni dai fatti accaduti.

48. In ogni caso, un giurista che fosse tempestivamente intervenuto al momento dei fatti controversi, sarebbe sicuramente riuscito a far bloccare la procedura d'asta che ha palesemente determinato un risultato inaccettabile in considerazione delle condizioni alle quali l'asta si è svolta.

49. Ma a parte questi rilievi che attengono alle modalità, non certo trasparenti, in base alle quali il capitale del Banco di Napoli spa è stato ceduto a BNL e a INA, ciò che lascia molto perplessi e necessiterebbe di un'indagine approfondita, è il comportamento tenuto dalle stesse società acquirenti, dal Ministero del Tesoro e dall'*Advisor* Banca *Rotschild*, successivamente alla cessione del predetto capitale.

50. Occorre subito premettere che la procedura d'asta, volta alla cessione del capitale del Banco di Napoli spa, era finalizzata ad individuare una Banca che fosse in grado di incorporare (per fusione) lo stesso Banco di Napoli spa allo scopo di affrontare il mercato con una struttura economicamente più solida e tecnicamente più adeguata.

51. Che la fusione tra il Banco di Napoli spa e la Banca destinata ad incorporarlo, dopo la procedura d'asta, fosse l'obiettivo perseguito dal Ministero del Tesoro e dall'*Advisor*, si ricava senza ombra di dubbio dalla decisione del 1999 della Commissione europea, la quale, a sua volta, aveva manifestato la propria disponibilità a sostenere le iniziative necessarie per il conseguimento di tale obiettivo.

¹¹ Cfr. A. GIANNOLA, *Il credito difficile*, cit. 137.

52. La stessa Banca Nazionale del Lavoro, subito dopo aver acquisito, come sappiamo, la quota del 49% del capitale del Banco spa, tramite la procedura d'asta, aveva avviato uno studio di fattibilità per preparare la fusione con il Banco di Napoli.

53. A questo punto si verifica, però, un cambiamento di indirizzo nella strategia della BNL che la porta ad abbandonare il progetto di fusione, appena ricordato, orientandola verso altre soluzioni.

54. La spiegazione più plausibile di tale cambiamento di indirizzo è probabilmente questa.

55. Nel verificare la situazione contabile ed economica della BNL, in vista della fusione con il Banco di Napoli spa, i responsabili della stessa BNL i tecnici dell'*Advisor* Banca *Rotschild* e i rappresentanti del Ministero del Tesoro, si erano resi conto che la situazione economica e patrimoniale della Banca Nazionale del Lavoro era forse peggiore di quella del Banco di Napoli spa.

56. Questa constatazione ha reso consapevoli tutti coloro che avevano partecipato all'intera operazione, dell'errore da essi commesso al momento dell'esclusione del Mediocredito Centrale dalla procedura d'asta.

57. Era quindi diventato chiaro a tutti che il Mediocredito centrale era l'unica Banca che, una volta acquisito il Banco di Napoli spa, sarebbe stata in grado di incorporarlo tramite fusione, rilanciando sul mercato un nuovo Istituto di credito adeguatamente potenziato.

58. Per trovare un rimedio a questo insuccesso, i responsabili dell'errore commesso sono andati alla ricerca di una soluzione alternativa, ricercandola al di fuori delle prospettive e degli schemi originariamente previsti.

59. Attraverso fortunati contatti economico-commerciali e, probabilmente, grazie a fortunate pressioni politiche, i responsabili dell'operazione sono riusciti a creare le condizioni favorevoli al lancio dell'OPA totalitaria da parte della Banca San Paolo – Imi sopra descritta.

60. L'OPA totalitaria della Banca San Paolo – Imi è stata quindi un evento straordinario, che nessuno in precedenza poteva prevedere o immaginare.

61. Il risultato di questo evento straordinario, come abbiamo già più sopra ricordato, è stato l'arricchimento smisurato della Banca Nazionale del Lavoro e dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, che, senza alcun merito, ed anzi, proprio per loro demerito, hanno contribuito a creare le condizioni per il lancio dell'OPA da parte della Banca San Paolo – Imi.

62. L'unica istituzione risultata danneggiata e impoverita è stata, come già ricordato, la Fondazione del Banco di Napoli spa, che è stata costretta a cedere nel 1997 un capitale di sua

proprietà per 61 miliardi di lire che, nel 2000, si è moltiplicato prodigiosamente per sessanta volte dopo essere divenuto di proprietà di BNL e di INA (3600 miliardi di lire!).

B. I RIMEDI PREVISTI DAL CODICE CIVILE

63. Il caso qui esaminato può essere qualificato come un caso di *arricchimento senza causa* ai sensi dell'art. 2041 del Codice civile.

64. Il primo comma dell'art. 2041 c.c. così stabilisce: «Chi, senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale»

65. Come è noto, in base all'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento senza causa è un'azione che può essere proposta in via sussidiaria.

66. Di conseguenza, non si richiede che il danno subito dalla persona che agisce in giudizio sia stato direttamente causato dal comportamento della persona che si arricchisce, perché in questo caso il danneggiato avrebbe il diritto di agire contro il responsabile chiedendo il risarcimento per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.

67. Nell'ipotesi contemplata dall'art. 2041 c.c., al contrario, tanto l'arricchimento quanto il depauperamento (danno) devono essere considerati due fatti oggettivamente distinti, anche se correlati, senza che il comportamento del soggetto arricchito possa essere considerato la causa del danno subito dal soggetto impoverito.

68. A questo proposito appare ovvio che il danno subito dal soggetto impoverito (nel caso di specie: Fondazione del Banco di Napoli) può anche consistere in una stima inadeguata del prezzo di un proprio bene ceduto (capitale sociale del Banco di Napoli spa) che nella successiva cessione,

effettuata dagli acquirenti (BNL + INA), per un fatto imprevisto (OPA totalitaria) si sia moltiplicato per ben 60 volte, senza che vi sia stata una giusta causa in grado di giustificare l'enorme arricchimento degli acquirenti.

69. In questo caso, un indennizzo disposto a favore del soggetto *impoverito* (Fondazione del Banco di Napoli) sarebbe giustificato soprattutto in base agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni inserite nel Codice civile e sopra esaminate, dato che, come si ricava dalla relazione presentata al Parlamento, l'indirizzo perseguito corrispondeva «agli scopi di giustizia e di equità che l'ordinamento giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere dal suo seno

uno spirito di solidarietà. Questo spirito non può tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da una causa giustificatrice».

70. Come si vede, la relazione presentata al Parlamento nella parte che si riferisce agli artt. 2041 e 2042 c.c., ipotizza chiaramente, in astratto, quanto si è verificato in concreto a seguito delle vicende concernenti il Banco di Napoli spa in precedenza descritte.

71. Nella fattispecie del Banco di Napoli spa si è verificato, infatti, un enorme spostamento patrimoniale dalla Fondazione del Banco di Napoli, che ha ceduto il capitale sociale del Banco di Napoli spa, alle due acquirenti BNL e INA che, senza giustificazione alcuna, si sono ritrovate lo stesso capitale rivalutato 60 volte!

72. In conclusione, con riferimento alle vicende in precedenza descritte, la Fondazione del Banco di Napoli è stata danneggiata due volte: (a) una prima volta perché le è stato impedito di cedere il capitale del Banco di Napoli spa al Mediocredito Centrale per una somma sei volte superiore a quella pagata da BNL e INA (senza contare le prospettive di rilancio del Banco di Napoli a seguito della fusione con il Mediocredito Centrale); (b) una seconda volta perché ha visto il bene da essa ceduto (capitale sociale del Banco di Napoli spa) aumentare di 60 volte il suo valore ad esclusivo beneficio delle due acquirenti (BNL e INA), senza alcuna giustificazione.

73. Ma non è finita. Da ultimo, la Fondazione del Banco di Napoli è stata danneggiata una terza volta.

74. Il danno che la Fondazione del Banco di Napoli ha subito per la terza volta appare direttamente collegato ai risultati ottenuti dalla SGA in precedenza segnalati.

75. Come viene ottimamente ed efficacemente descritto nel libro, sopra citato, di Mariarosaria Marchesano (*Miracolo Bad Bank*), la SGA, istituita in concomitanza con l'avvio delle operazioni di privatizzazione del Banco di Napoli, dopo vent'anni di attività ha realizzato risultati clamorosi, recuperando i crediti in sofferenza del Banco di Napoli per circa il 90%, con un utile consistente al termine della sua gestione.

76. Dei successi raggiunti dalla SGA, sono risultati però beneficiari soggetti diversi dalla Fondazione del Banco di Napoli e, in particolare, l'utile conseguito al termine della gestione della SGA è destinato ad essere incamerato dallo Stato italiano tramite il Tesoro.

4. Conclusioni

77. Le considerazioni in precedenza esposte consentono di giungere ad un'univoca conclusione.

78. La Fondazione del Banco di Napoli spa, quale soggetto danneggiato, ha il diritto di agire in giudizio, nei confronti del soggetto che si è arricchito senza causa, per ottenere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.

79. Il soggetto arricchitosi senza causa, al termine delle diverse operazioni che, direttamente e indirettamente, hanno riguardato la privatizzazione del Banco di Napoli e le attività svolte dalla SGA, è, senza alcun dubbio, il Tesoro e, quindi, lo Stato italiano.

80. In primo luogo, il Tesoro, nella gara d'asta per la vendita delle azioni del Banco di Napoli appartenenti alla Fondazione, nell'ostacolare tale vendita al Mediocredito Centrale che avrebbe potuto, mediante incorporazione, anche salvare il Banco di Napoli, come più sopra ricordato, ha favorito se stesso consentendo che la predetta vendita avvenisse a favore di INA nonché a favore della BNL, della quale il Tesoro deteneva la totalità delle azioni, ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello offerto dal Mediocredito Centrale.

81. In secondo luogo il Tesoro, approfittando dell'OPA lanciata dalla Banca San Paolo-IMI, in precedenza descritta, ha potuto beneficiare dell'enorme aumento di prezzo ottenuto grazie alla vendita, alla predetta Banca, delle stesse azioni che la BNL (di proprietà del Tesoro), appena due anni prima, aveva acquistato all'asta ad un prezzo inferiore di ben 60 volte a quello dell'OPA. A ciò aggiungasi che il Tesoro ha avuto un ulteriore rilevante beneficio, grazie alla cessione, in occasione dell'OPA San Paolo -Imi, del 9,1% delle azioni del Banco di Napoli da esso direttamente detenute.

82. In terzo luogo, il Tesoro grazie agli straordinari risultati ottenuti dalla SGA, sarà in grado di realizzare un utile consistente al termine della gestione della SGA medesima.

83. Orbene, a fronte dei vantaggi innegabili conseguiti dal Tesoro, grazie alle operazioni che, direttamente e indirettamente, si collegano alla privatizzazione del Banco di Napoli, stanno gli esborsi e i finanziamenti che il Tesoro ha dovuto sostenere nelle varie fasi concernenti le operazioni predette.

84. Tali esborsi e tali finanziamenti, secondo il calcolo effettuato dai relatori che sono intervenuti nel nostro Convegno, sono però di gran lunga inferiori ai benefici che il Tesoro ha conseguito.

85. Si può pertanto concludere che la Fondazione del Banco di Napoli ha il diritto di agire nei confronti del Tesoro per ottenere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.

86. Il riconoscimento del diritto della Fondazione del Banco di Napoli ad ottenere un indennizzo, quale *ex* azionista del Banco di Napoli, si ricava anche dalla stessa formulazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 588/1996 che indica i criteri ai quali occorrerà far riferimento per attribuire agli originari azionisti del Banco di Napoli un corrispettivo per i risultati conseguiti al termine della gestione della SGA.

LA SGA IERI E OGGI. METAMORFOSI DI UNA *BAD BANK* E IL SUO RUOLO INCERTO NEL FONDO ATLANTE

di *Mariarosaria Marchesano*

La SGA non è più una *bad bank*. Già prima che intervenisse il decreto del 3 maggio 2016, n. 59 che ne ha modificato i connotati e ampliato il raggio d'azione, è stata per anni forse l'unico caso in Italia di società con soli attivi patrimoniali e dotata di quel bene prezioso che in finanza si chiama *equity*. Forse è per questo che ogni anno è arrivato, puntuale, un decreto di proroga che ha permesso alla società con sede a Napoli di proseguire nella sua longeva quanto proficua attività di recupero e gestione dei crediti anomali dell'*ex* Banco Napoli – attività peraltro svolta sempre con grande discrezione e lontano dai riflettori.

Quando è stata costituita (31 dicembre 1996), la durata della SGA era stata prevista in cinque anni, durante i quali avrebbe potuto recuperare un terzo o al massimo il 50% dei crediti anomali: era questa, infatti, la stima più ottimistica degli addetti ai lavori all'epoca del *crac* del Banco di Napoli. Con il senno di poi (i recuperi hanno superato il 90% seppure in un tempo ben più lungo) ci sarebbe da domandarsi su quali basi venivano fatte queste previsioni e se chi le faceva conoscesse davvero a fondo la qualità dell'attivo dell'istituto di credito e avesse la capacità di prevedere l'evoluzione del ciclo economico.

La società partenopea si è dimostrata inossidabile al trascorrere del tempo e, anzi, invecchiando, si è trasformata in una longeva gallina dalle uova d'oro con in cassa un tesoro pari a circa 500 milioni di euro, senza contare gli ulteriori profitti che deriveranno dai recuperi residui (si stima che debbano essere incassi altri 200 milioni di euro circa). Un caso emblematico a livello europeo, paragonabile forse solo al *Consortium de Réalisation*, che fu creato in Francia alla fine degli anni Novanta con il *crac* del *Credit Lyonnais*, che però ebbe dinamiche del tutto diverse dal Banco di Napoli. Ma attenzione, questa metamorfosi positiva della Sga è avvenuta solo dopo il 2002, poiché i primi sei esercizi (1997-2002) sono stati chiusi con una maxi perdita di 3,7 miliardi che è stata ripianata dalla Banca d'Italia sulla base dei meccanismi di ristoro introdotti dalla legge 588/96 e con le modalità previste dal cosiddetto Decreto Sindona del settembre 1974. Ed è proprio questa perdita che, secondo quanto sostenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze, minerebbe il diritto degli *ex* azionisti a ottenere un ristoro sui profitti che dalla Sga sono stati ottenuti.

Insomma, è come se la Sga avesse avuto due vite, una prima fino al 2002 durante la quale ha scavato un "buco" di bilancio e una seconda, dal 2003 in poi, durante la quale la società con sede a Napoli ha accumulato una discreta montagna di ricchezza. Un risultato apparentemente contraddittorio del quale si ha piena consapevolezza solo oggi che il "caso" viene alla luce. Il rosso del primo periodo, se scomposto nei numeri e analizzato a fondo,

offre spunti di riflessione molto interessanti. Risulta ancora più evidente, rispetto a quanto lo sia stato fino ad oggi, lo sforzo fatto vent'anni fa dallo Stato nell'alleggerire il più possibile il costo per il vincitore dell'asta pubblica per la vendita del Banco, cioè la cordata Ina-Bnl (1997).

In una nota riservata pubblicata nel libro "Miracolo bad bank" sono gli stessi amministratori della Sga a stupirsi dell'enorme quantità di interessi passivi che la società è stata costretta a pagare tra il 1997 e il 2002, andando così a formare la famosa perdita di cui abbiamo parlato prima e che impedirebbe oggi agli *ex* azionisti di rivalersi sugli utili in cassa (ma su questo punto ci sono giuristi pronti a sostenere il contrario sulla base di nuovi conteggi del *crac* Banco emersi grazie al gruppo di lavoro costituito dall'Università Federico II).

Ma veniamo al percorso anomalo fatto dalla società. A partire dal 2003 la Sga ha chiuso 13 esercizi su 14 in utile. E che utili. Ogni anno la struttura di recupero ha perlomeno macinato profitti quanto una società di medie dimensioni quotata a piazza Affari e che scoppia di salute, ma ci sono stati esercizi da record, in cui sono stati superati i 100 milioni di euro di profitti, un risultato degno di grandi gruppi industriali. Anche il rendiconto 2015 è andato benone con 28 milioni di utili e il bilancio 2016 si prevede altrettanto positivo.

La società ha restituito già da tempo l'intero finanziamento, più tutti gli interessi passivi (2 miliardi di euro circa), contratto con il Banco di Napoli, e garantito dalla Banca centrale, per acquistare il portafoglio con gli attivi anomali del vecchio Banco. Dunque, non ha altri oneri, impegni finanziari, o debiti. Solo una residua quota di attivo da smaltire. Così, una volta archiviata l'ultima pratica, la SGA potrebbe chiudere il suo mandato con un saldo positivo compreso tra 6 e 700 milioni.

Eppure, fino a poco prima dell'emanazione del d.lgs. 3 maggio 2016, n. 59 con il quale il Mef ha acquisito la società da Intesa Sanpaolo (ma sulla quale ha sempre mantenuto i diritti di voto), nessuno sembrava far caso al lento e inesorabile operare nel tempo della *badbank* del Banco di Napoli. Tutta la sua esistenza è stata contraddistinta da una comunicazione *lowprofile* e dal più totale silenzio da parte delle istituzioni.

Dopo il decreto del 3 maggio 2016, la SGA è diventata una spa controllata dal Tesoro con un nuovo oggetto sociale e un nuovo statuto in base al quale può acquistare sul mercato crediti in sofferenza dal sistema bancario e fare tutte le operazioni coerenti con il suo *status* di intermediario finanziario.

Ma il suo destino si è complicato con l'emergere di nuove crisi bancarie nell'estate 2016. Il 3 agosto, infatti, il Cda della SGA ha deliberato un investimento pari a 450 milioni di euro nel fondo Atlante2 destinato ad operazioni di smaltimento di sofferenze bancarie, con la priorità di sostenere il salvataggio del Montepaschi. Per completare l'operazione nel *board* del fondo è entrato l'amministratore della SGA Roberto Romagnoli.

Oggi, dunque, la SGA è a tutti gli effetti un sottoscrittore-investitore del fondo Atlante2, ma la nazionalizzazione della banca senese ha finito con il rallentare questo processo. Inoltre, sul suo futuro incombe più d'una incognita. Riuscirà la struttura ad essere utilizzata nell'ambito del processo di smaltimento delle sofferenze delle banche in crisi? La SGA, pur avendo maturato una grande esperienza, non possiede oggi tutti i requisiti richiesti dalle *best practice* internazionali per operare in questo settore in cui si muovono giganti esteri e società quotate in Borsa. In secondo luogo, fino a che punto il Mef vorrà o potrà imporre una sua controllata nelle operazioni di smaltimento delle sofferenze che riguardano essenzialmente gruppi bancari privati? Questo processo di evoluzione della Sga è molto particolare, unico in Europa. Un vero caso di scuola.

Ma come ha fatto la SGA a trasformarsi in una gallina dalle uova d'oro? Il recupero pressoché integrale dei prestiti farebbe sorgere un dubbio: erano davvero tutte sofferenze e incagli quelle della prima banca del Mezzogiorno, la settima del Paese? E furono correttamente classificate? Le posizioni anomale furono accertate dalla Banca d'Italia in seguito alle ispezioni che si susseguirono tra il 1994 e il 1996 e al momento non vi è alcun elemento per dubitarne.

Semmai è l'intero meccanismo di "salvataggio" del Banco che, guardato con gli occhi di oggi, presenta aspetti insoliti e, forse, poco lungimiranti, soprattutto alla luce di un fiorente mercato di compravendita dei cosiddetti *non performing loan* (appunto, i crediti di dubbia esigibilità) che aveva cominciato a svilupparsi in Europa e in Italia proprio verso la fine degli anni Novanta, quasi contemporaneamente alla nascita della SGA. Se vent'anni fa qualcuno avesse previsto l'arrivo di un ciclo immobiliare straordinariamente favorevole, di cui c'erano, peraltro, già i primi segnali, forse le cose sarebbero andate diversamente.

Ad ogni modo, la questione principale oggi è la verifica dei presunti diritti degli *ex* azionisti. Una possibilità che è nelle mani non solo della Fondazione Banco Napoli (*ex* azionista di controllo del Banco), ma probabilmente anche di quelli che furono i soci privati. Ma c'è un'altra questione di interesse generale che si può riassumere con una domanda: è legittimo,

se non sul piano giuridico almeno su quello della morale pubblica, che le inaspettate risorse economiche accumulate dalla Sga vengano interamente utilizzate per salvare le altre banche del Paese senza offrire un riconoscimento al Sud e senza neanche una spiegazione?

Le risposte arriveranno solo se la classe dirigente della Campania e di tutto il Meridione avrà la forza di porre pubblicamente la questione, argomentando con motivazioni sostanziali la richiesta dell'avvio di un confronto quanto meno politico su come spendere tale ricchezza. Qualche segnale c'è, ma si vedrà se esiste la volontà di andare fino in fondo.

Scheda di sintesi.

La SGA nasce il 31 dicembre 1996 in seguito al tracollo finanziario del Banco di Napoli e alla decisione di scorporare i crediti in sofferenza e metterli in una "bad bank". La SGA acquista tali crediti grazie a una linea di finanziamento concessa dallo stesso Banco di Napoli ma garantita da Banca d'Italia in base al cosiddetto "Decreto Sindona". La previsione del Tesoro è che la SGA arrivi a recuperare non più del 50% dei crediti problematici del Banco accertati da ispezioni che si sono svolte tra il 1994 e il 1995.

- 6,4 miliardi di euro è il valore dei crediti acquistati dalla SGA al netto di rettifiche pari all'incirca al 30% del valore nominale (inizialmente 9 miliardi di euro).
- 300 milioni di euro è il valore dei crediti Isveimer che successivamente confluiscono anche nella SGA.
- Il totale del portafoglio SGA arriva a 6,7 miliardi di euro.
- 6 miliardi di euro circa è il valore dei crediti in sofferenza recuperati in 20 anni pari al 90% del totale (percentuale di gran lunga superiore alle previsioni).
- 2 miliardi di euro è l'ammontare complessivo di interessi passivi pagati dalla SGA in relazione al prestito contratto per acquisire i crediti anomali del vecchio Banco.
- 37 mila è il numero iniziale di pratiche acquisite e 4000 è il numero delle pratiche che resta da recuperare.
- 470 milioni di euro sono i profitti netti già disponibili di cui 450 milioni confluiti in Atlante2.
- 200 milioni di euro sono le entrate future attese dal recupero dell'attivo residuo.

**(NOT SO) BADBANK: I PRIMI VENTI ANNI DELLA
SOCIETÀ GESTIONE ATTIVITÀ DEL BANCO DI NAPOLI**

di *Roberto Maglio, Valerio Rapone, Andrea Rey, Francesco Agliata*

1. La doppia vita della Società Gestione delle Attività: da *bad bank* a regina di profitti.

La Società di Gestione delle Attività (da ora in poi SGA), in circa vent'anni di attività, ha recuperato quasi integralmente i crediti di difficile recupero acquistati dal Banco di Napoli nel 1996, accumulando un serbatoio di liquidità che ad oggi ammonta a circa 500 milioni di euro. Si tratta di un risultato eccellente e senza precedenti in Italia, anche se raggiunto in tempi non brevi. Infatti, mentre i primi sei esercizi (1997-2002) sono stati chiusi con un'ingente perdita di 3,7 miliardi di euro, dal 2003 in poi la *bad bank* napoletana ha iniziato a macinare profitti, chiudendo in utile dodici esercizi su tredici, il cui destino è tuttora al centro di un forte dibattito nazionale.

Attraverso l'analisi di tutti i bilanci della SGA e con il supporto delle testimonianze di alcuni *managers* della stessa, si è provato a evidenziare gli aspetti salienti della metamorfosi della SGA.

1.1. La metodologia utilizzata

Per indagare in che modo la SGA abbia raggiunto uno straordinario quanto inatteso risultato, è stato necessario analizzare i bilanci dal 1997 al 2015. I dati sono stati estrapolati dai principali documenti di bilancio, tra cui lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione della Gestione e la Relazione delle Società di Revisione. In particolare, dallo Stato Patrimoniale è stato possibile ricavare informazioni sulla classificazione degli *assets* inizialmente acquistati dalla SGA e sulle modalità di finanziamento dell'operazione.

Dal Conto Economico sono state ricavate le informazioni più rilevanti, tra cui il peso degli oneri finanziari e l'andamento degli accantonamenti, delle rettifiche e delle riprese di valore nel corso degli anni, a testimonianza della percezione della pericolosità dei crediti degli amministratori.

Punto di svolta della società, come si discuterà in seguito, è l'adozione dei principi contabili internazionali IAS\IFRS, che ha permesso alla società di rilevare riprese di valore, altrimenti inapplicabili.

Inoltre, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione hanno fornito importanti dettagli sull'economicità della gestione e sugli avvenimenti storici di rilievo, permettendo di effettuare una stima sul costo complessivo dell'operazione per l'intera collettività.

Ancora, con l'aiuto di alcune affermazioni fornite da chi ha vissuto la vicenda¹², è stato possibile ottenere pareri e chiarimenti su alcune voci di bilancio, sull'intera operazione e, più in generale, sul destino della SGA.

1.2 La struttura dell'intervento: lo scorporo delle attività del Banco, l'operazione di finanziamento e la copertura delle perdite della SGA.

Il concetto di *bad bank* fa riferimento ad un aspetto che potrebbe andare contro l'ordinamento giuridico italiano: è lecito domandarsi, infatti, se è possibile costituire una società che sia destinata ad operare in condizioni di non-economicità, cioè che non preveda la copertura dei costi con i ricavi. Si può costituire una società che, inesorabilmente, sarà destinata a conseguire nel breve periodo (ma anche nel medio-lungo termine) delle perdite¹³?

La SGA, infatti, rilevò nel 1997 gli attivi considerati di difficile realizzo del Banco di Napoli¹⁴ per un ammontare – al netto dei fondi rettificativi – pari a circa 6,4 miliardi di euro¹⁵, di cui la quasi totalità composta da “Crediti verso la clientela” (Tabella 1). Furono trasferite posizioni in sofferenza, crediti incagliati e ristrutturati, ma anche crediti esposti a rischio Paese. A questi, si aggiunse anche il trasferimento della partecipazione (al 99,9%) che il Banco di Napoli deteneva nel Banco di Napoli International (B.N.I.)¹⁶ e, infine, alcuni titoli.

Tabella 1: *Classificazione delle attività trasferite dal Banco di Napoli alla SGA nel 1996*
(dati in milioni di euro)

CREDITI VERSO CLIENTELA	6.272,9
--------------------------------	----------------

¹² Interviste rilasciate a chi scrive a marzo 2016 da parte del dott. Pietro Petrarolo (Responsabile Affari Generali e Segreteria Societaria della SGA) e della dott.ssa Mariateresa Iorio.

¹³ <<Ci potrebbe anche essere un dubbio che (la SGA) abbia attività imprenditoriale – si domanda nell'intervista il dott. Petrarolo – dato che nessuno all'epoca avrebbe comprato dei crediti al 70%. Ma lo scopo (dell'operazione) è stato il risanamento del Banco di Napoli>>.

¹⁴ La scelta dei crediti avvenne tramite la “cessione in blocco” regolamentata dall'art. 58 del t.u.b.

¹⁵ A tale ammontare vanno aggiunti gli attivi rilevati nel 2000 da Isveimer e Graal per un importo pari a circa 300 milioni di euro, trasferiti nella stessa modalità delle attività del Banco di Napoli.

¹⁶ Per la valutazione della partecipazione in B.N.I. fu applicato il metodo misto patrimoniale\reddituale.



(al netto dei fondi rettificativi)	
in sofferenza	2.826,6
Incagliati	2.609,7
Ristrutturati	581,0
Crediti e titoli non garantiti esposti a rischio paese	255,6
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A R. FISSO	51,6
OBBLIGAZIONI, AZIONI E ALTRI TITOLI A R. VARIABILE	25,8
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	75,4
TOTALE ATTIVITA' TRASFERITE	6.425,7

Le posizioni definite “in sofferenza” rappresentavano quei crediti formalmente deteriorati, costituiti dall’esposizione verso clienti che versavano in uno stato d’insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili.

I crediti “incagliati”, invece, definivano quell’area creditizia in cui ricadevano i rapporti verso soggetti che si trovavano in temporanea difficoltà, che si prevedeva potesse essere rimossa in un congruo periodo di tempo: furono inclusi crediti a partire dal secondo pagamento non effettuato.

Nei crediti “ristrutturati”, infine, rientravano le esposizioni nei confronti di controparti con le quali erano stati conclusi accordi che prevedevano la concessione di una moratoria al pagamento del debito e la contemporanea rinegoziazione delle condizioni.

Un totale di trentaseimila posizioni, prevalentemente collocate nel Sud Italia (grafico 1), furono trasferite in blocco senza selezione all’interno delle categorie di crediti individuate: imprese, famiglie, partiti politici, enti pubblici (grafico 2). Ligresti, Ferlaino e Ambrosio sono solo alcuni dei debitori più famosi.

Grafico 1: *Distribuzione dei crediti per area geografica al 1.1.1997*Grafico 2: *Distribuzione dei crediti per settore di attività al 1.1.1997*

Con lo scorporo di queste attività, il Banco di Napoli migliorò il suo grado di solvibilità, minimizzando l'intervento dello Stato nella sua ricapitalizzazione: non dovendo più effettuare svalutazioni e accantonamenti volti alla copertura patrimoniale delle proprie attività, i conti dell'istituto napoletano sarebbero migliorati nel tempo, rendendolo maggiormente appetibile sul mercato¹⁷.

La struttura di scorporo delle attività fu finanziata mediante un prestito concesso dal Banco di Napoli a concorrenza del valore delle attività trasferite: nell'attivo dello Stato patrimoniale, quindi, il Banco di Napoli vide emergere un credito di sicura esigibilità.

¹⁷ La voce "Rettifiche e accantonamenti su crediti e Accantonamenti su garanzie ed impegni" che negli ultimi due esercizi aveva inciso per circa 4.000 miliardi di lire, nel bilancio 1997 del Banco di Napoli fu ridotta a 206 miliardi di lire.

A tale prestito fu applicato un tasso di interesse derivante dalla media aritmetica di tre tassi:

1. tasso medio annuale BOT a tre mesi lordo (media delle 24 aste attuali);
2. tasso attuale della lira interbancaria a tre mesi “lettera” (media dei dati del giorno);
3. tasso medio annuale “*prime rate* ABI” (media dei dati del giorno).

Non poche però furono le conseguenze derivanti dall’applicazione di tali condizioni, che incisero profondamente sulle *performance* iniziali della *bad bank*. Fu per questo motivo che il Banco di Napoli si impegnò a ripianare le eventuali perdite della SGA e, affinché queste non confluissero nel bilancio dell’istituto napoletano, la SGA venne esclusa dal bilancio consolidato di gruppo.

L’operazione di scorporo, inoltre, fu attuata in forza del “Decreto Sindona” del 1974: la Banca d’Italia prestava denaro al Banco di Napoli ad un tasso dell’1% per un importo pari alle perdite conseguite dalla SGA ed il Banco guadagnava la differenza tra il tasso di interesse stabilito annualmente e l’1%¹⁸.

Le azioni della SGA, infine, furono date in pegno con diritto di voto al Tesoro che, oltre alla facoltà di convocare l’assemblea e il Cda, esercitava il voto, previa intesa con la Banca di Italia, su alcune materie rilevanti, come ad esempio la nomina degli amministratori e dei sindaci.


1.3 L’attività di recupero e i *non performing loans*.

Il 31 dicembre 2016 la SGA ha compiuto vent’anni e, ad oggi, gli attivi considerati di difficile recupero – ovvero quelli che oggi vengono definiti *non performing loans* – ammontano (al netto dei fondi rettificativi) a soli 200 milioni di euro. Trattasi di un risultato eccezionale e di un caso unico in Italia: infatti, oltre il 95% delle attività inizialmente trasferite alla SGA non sono più presenti in bilancio. Il restante 5% è rappresentato per la quasi totalità da crediti “in sofferenza”, distribuiti per la maggior parte (75,9%) nel Mezzogiorno.

¹⁸ Il Banco di Napoli annoverava nel suo attivo alla voce “Crediti da ristorare *ex* legge n. 588/96” delle “Altre attività” il credito vantato nei confronti della Banca d’Italia per l’importo pari alle perdite conseguite dalla *bad bank*. Per rendere possibile la copertura delle perdite della SGA, la Banca d’Italia concedeva delle “anticipazioni” che venivano investite in “titoli di Stato”: entrambe le voci, però, confluivano nei conti d’ordine del Banco di Napoli piuttosto che nel suo stato patrimoniale. L’operazione, per il fatto che il Banco di Napoli era un mero strumento di attuazione di interessi estranei alla sua gestione, non poteva interessare il suo bilancio.

I recuperi (grafico 3) sono avvenuti attraverso vie giudiziali, stragiudiziali e con l'utilizzo di alcune società specializzate, con l'obiettivo di recuperare almeno il valore di cessione.

Grafico 3: *Andamento dell'attività di recupero*



Nota: i recuperi sono espressi in % sui valori della singola tipologia di credito dell'anno precedente.

Tra queste, la società immobiliare Carafa, che effettuò la vendita degli *assets* immobiliari all'incanto e attraverso aste private, e alcune delle società di Ligresti che, per trovare degli accordi per la ristrutturazione dei propri debiti, accettò di cedere alcune sue società al Banco (e successivamente alla SGA)¹⁹.

Sebbene la durata della SGA fosse stata stimata in cinque anni (Commissione delle Comunità Europee, 1998), a distanza di quasi venti anni, le attività trasferite dal Banco sono state, quindi, quasi tutte recuperate. Un epilogo valutato positivo e inaspettato (Marchesano, 2016), considerando anche che si ritenne che si sarebbero potuti recuperare un terzo o al massimo il 50% dei crediti anomali.

¹⁹ Come dichiara nell'intervista il dott. Petrarolo, <<Avevamo cinque società controllate. Tre acquisite da Ligresti, una era la Graal e una era nostra, la Carafa, per le partecipazioni in asta>>.

1.4. La rischiosità dei crediti in bilancio: accantonamenti, rettifiche e riprese di valore.

Secondo alcuni osservatori gli esponenti del Tesoro e gli ispettori della Banca d'Italia sbagliarono le loro valutazioni circa la qualità dei crediti dell'Istituto Napoletano. Secondo alcuni studiosi meridionalisti con l'approvazione della legge 19 novembre 1996, n. 588, si era voluto alleggerire il più possibile il costo per i potenziali acquirenti (che sarà la cordata Ina-Bnl) del Banco di Napoli.


È, dunque, corretto interrogarsi sulla pericolosità di quei crediti trasferiti dal Banco di Napoli, in considerazione del fatto che i risultati del recupero crediti siano andati oltre le più rosee previsioni.

Ricordando, *in primis*, che le attività trasferite alla SGA avevano già un tasso di copertura di circa il 26,5%, l'analisi degli accantonamenti, delle rettifiche e delle successive riprese di valore su crediti può facilitare la comprensione, sebbene opinabile, del grado di rischiosità percepito dagli amministratori della SGA nei confronti dei propri debitori. Lo studio di queste voci di bilancio può evidenziare se lo scorporo delle attività abbia rappresentato l'unica strada per il salvataggio del Banco, che però ha portato alla sua conseguente svendita ed ha svantaggiato indirettamente il Sud Italia, o se questi crediti non fossero di così difficile realizzo e, quindi, il trasferimento degli stessi sia stata una forzatura dovuta all'eccessiva severità nelle valutazioni della Banca di Italia.

Dall'andamento del rapporto "Accantonamenti e svalutazioni/Attività Trasferite" (grafico 4), è possibile evincere che gli amministratori della SGA, nei primi cinque anni, decisero di seguire le stesse indicazioni date da Banca di Italia al Banco di Napoli prima dell'operazione di salvataggio: applicare dei criteri di valutazione dei crediti molto più prudenziali rispetto a quanto aveva fatto negli anni precedenti il Banco di Napoli²⁰.

Grafico 4: *Andamento "Accantonamenti e svalutazioni"*

²⁰ Tale rapporto ha segnato per il Banco di Napoli i seguenti valori: 0,36% (1991), 0,28% (1992), 0,46% (1993), 1,16% (1994), 3,66% (1995), 1,28%(1996). Dopo lo scorporo delle attività, 0,29% (1997), 0,25% (1998), 0,25% (1999); per la SGA i seguenti valori: 0,68% (1997), 1,41% (1998), 2,81% (1999), 1,27% (2000), 4,7% (2001).



Nota: i valori sono espressi in % sulle “attività trasferite”

Così, se nei primi cinque anni di attività, gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti influenzarono in maniera rilevante il risultato d'esercizio della SGA, dal 2003, questa voce condiziona via via sempre meno la redditività della SGA, tanto da raggiungere nel 2007 un valore negativo.

Si trattò di una presa di coscienza da parte degli amministratori della SGA, le cui *appostazioni*, di natura prudentiale, furono disposte nel corso di approfondimenti utili a verificare la correttezza delle partite cui si riferivano ovvero risultavano rettificative di effetti economici positivi dell'esercizio.


Un confronto tra altre due voci di bilancio è utile per dare una risposta meno discutibile possibile.

Raffrontando le “Rettifiche di valore”²¹ e le “Riprese di valore”²², si può suddividere l'operatività della SGA in due momenti (grafico 5): una prima fase che va dal 1997 al 2005 e un'altra che va dal 2006 ad oggi.

Grafico 5: Rettifiche di valore vs riprese di valore

²¹ La voce “Rettifiche di valore” recepiva gli adeguamenti al valore di netto realizzo in ragione delle sopravvenute modificazioni nella solvibilità di taluni debitori e riconducibili, in larga misura, alle sopravvenute aperture o conteeze di procedure fallimentari in corso.

²² La voce “Riprese di valore” inglobava le rivalutazioni dei crediti a seguito di *impairment test*.



Nota: i valori sono espressi in % sulle “attività trasferite”

Le rettifiche di valore fino al 2005 non sono state recuperate poiché, come si evince dalla lettura dei bilanci, <<nessuna sopravvenienza attiva era oggetto di rilevazione sino all’integrale recupero del valore netto del credito>>.

Dal 2006, invece, con l’applicazione degli principi contabili internazionali IAS/IFRS e dell’*impairment test*, gli amministratori della SGA hanno iniziato a ripristinare i valori iscritti tra i “crediti verso la clientela” mediante “riprese di valore” imputate alla voce di conto economico, quando venivano meno i motivi che originavano le rettifiche degli anni precedenti.

È chiaro, dunque, che gli amministratori della SGA ritennero che i crediti trasferiti solo qualche anno prima non fossero così deteriorati come stabilito anche dalla Banca di Italia, tanto da ritornare sui loro passi attraverso un ingente ammontare di “riprese di valore”: a posteriori, con i risultati raggiunti fino ad oggi, essi hanno avuto ragione.


1.5. L’incidenza degli interessi passivi nel risultato d’esercizio.

Elemento-chiave della procedura di salvataggio e di risanamento del Banco di Napoli riguardò la struttura di scorporo delle attività che fu finanziata mediante un prestito concesso dal Banco di Napoli a concorrenza del valore delle attività trasferite: nell’attivo dello Stato patrimoniale, quindi, il Banco di Napoli vide emergere un credito di sicura esigibilità che rese attraente lo stesso Banco sul mercato.

A tale prestito, però, fu applicato nel corso dei primi anni di attività della SGA un tasso di interesse (grafico 6) che ne compromise di gran lunga i risultati, sebbene si fosse prefissato il principio secondo cui il Banco non avrebbe dovuto trarre vantaggi o perdite rispetto alla situazione antecedente il trasferimento dei crediti.

È chiaro, dunque, che gli unici conti ad essere gravati da questa operazione furono quelli della SGA.


Grafico 6: *Tasso di finanziamento applicato dal Banco di Napoli alla SGA*



Nota: dal 2011, il tasso applicato è stato definito in misura costante pari a 1,5%.
Dal 1° ottobre 2014, il tasso è stato completamente azzerato.

Sui 3,7 miliardi di euro di perdite accumulate dalla *bad bank* dal 1997 al 2002, ben 1,6 miliardi di euro sono stati gli interessi passivi che la SGA ha dovuto riconoscere al Banco di Napoli, passato inizialmente alla cordata Ina-Bnl e, successivamente, a Intesa Sanpaolo.

Nel primo anno di attività, il peso degli oneri finanziari raggiunse circa il 75% del totale dei costi, mostrando poi un netto miglioramento negli anni successivi (grafico 7).

Grafico 7: *Incidenza interessi passivi sui costi totali*

È apprezzabile, inoltre, dall'andamento degli interessi passivi, che dal 2008, anno in cui è stato estinto il debito di 6,4 miliardi di euro vantato dal Banco, questi hanno rivestito un ruolo marginale nella formazione del risultato d'esercizio dopo aver pesato considerevolmente sui costi sostenuti dalla SGA negli anni precedenti.

In particolare, numerose perplessità scaturiscono dalla stima di un tasso di finanziamento così elevato: se, da un lato, tale decisione migliorò i conti del Banco di Napoli – che percepiva il differenziale tra i due tassi –, dall'altro, peggiorò i conti della SGA, avallando così le posizioni meridionaliste.

2. Il destino della SGA

Dopo vent'anni dal *crac* del Banco di Napoli, il Governo Renzi ha decretato la fine della Società Gestione delle Attività come *bad bank*. Tale intervento legislativo rientra nell'attuale processo di ristrutturazione e rilancio del sistema bancario italiano, con l'obiettivo di stimolare il mercato dei crediti deteriorati.


L'ingresso della SGA nel mercato dei *non performing loans*, in qualità di braccio operativo dello Stato, rappresenta un intervento senza precedenti nel settore i cui risvolti sono tutt'ora incerti.

2.1. Il “tesoretto” della SGA.

Dall’inizio della sua attività ad oggi, la SGA ha generato, e conservato, un flusso di liquidità per circa 500 milioni di euro. Si tratta di un risultato eccellente, anche se conseguito in tempi non brevi. Infatti, i primi anni sono stati i più difficili per la SGA: le perdite notevoli dovute alla difficoltà nel recupero dei crediti, alle ingenti spese amministrative e legali e ad interessi passivi consistenti, hanno compromesso i risultati di bilancio.

Il 2003, però, è un anno che funge da spartiacque: si consegue il primo utile d’esercizio (Grafico 8). Ma non sarà l’unico, anzi. Negli anni successivi, fino al 2015, la SGA ha realizzato sempre dei risultati d’esercizio positivi, fatta eccezione per il 2012 a causa di alcune svalutazioni imposte²³ da Banca d’Italia.

Grafico 8: *Andamento risultato di esercizio dal 1997 al 2015*



Gli utili conseguiti, dal 2003 al 2015, ammontano a circa 430 milioni di euro. Non essendo distribuibili, gli amministratori della SGA, operando sempre in forza della legge 19 novembre 1996 n.588, sono stati costretti a destinare a riserva gli utili conseguiti nel tempo, investendo la liquidità in eccesso in titoli ed obbligazioni (469 milioni di Euro nel 2015).

²³ Il carattere “impositivo” delle svalutazioni effettuate nel 2012 su ordine della Banca d’Italia sono state confermate nell’intervista dal dott. Petrarolo.

Tale flusso è destinato ad accrescersi notevolmente nel corso dei prossimi anni. Ciò è dovuto alla presenza nel proprio portafoglio di circa 4000 pratiche residue considerate le più remunerative (Marchesano, 2016) e dal fatto che la SGA non dovrà più sostenere costi quali interessi passivi ed accantonamenti, ovvero le voci di bilancio che più di altre hanno compromesso la formazione del risultato di esercizio nel corso dei suoi 20 anni di operatività.

La SGA quindi è da considerarsi oggi un'azienda invidiabile, pressoché priva di debiti e altamente patrimonializzata: un insieme di numeri che danno la possibilità di definirla una (*not so*) *bad bank*.

2.2. Il dibattito in corso sull'utilizzo della liquidità generata.

Negli ultimi mesi si è acceso un ampio dibattito sulla stampa locale e nazionale, compreso il principale quotidiano economico-finanziario italiano, sull'utilizzo della liquidità generata dalla SGA nel corso dei suoi venti anni di attività. I risultati conseguiti rendono appetibile, oggi, la *bad bank* napoletana al Governo-Renzi per il risanamento di alcune banche del Nord-Italia in difficoltà, schiacciate dal peso dei *non performing loans* (Serafini, 2016).

Tale liquidità è liberamente gestibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto possiede le azioni della SGA.

In particolare, si sono sviluppate due tesi alternative.

Una prima (Giannola, Banco di Napoli, un'eredità contesa, 2016) ritiene che l'impiego della liquidità accumulata dalla SGA per il salvataggio di alcune banche del Nord-Italia aggiunga, oltre al danno, anche la beffa per il Sud, già privato del suo unico centro finanziario.

Altri studiosi (Zingales, Quel "tesoretto" della *bad bank* del Banco di Napoli, 2016) considerano, invece che, data la natura "pubblica" della SGA, il cui singolo azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la liquidità accumulata dalla *bad bank* napoletana appartenga a tutti i contribuenti italiani e che vada investita senza tener conto di "limitazioni" geografiche. Si è anche aggiunto che il costo già sostenuto dalla collettività ammonta a circa 3,6 miliardi di euro: all'aumento di capitale di circa 1.033 milioni di euro del Tesoro, vanno aggiunte le perdite sostenute dalla SGA ristrate da Banca di Italia in forza del "Decreto Sindona" (3.676 milioni di euro). A questa somma vanno comunque sottratti gli incassi di Banca d'Italia in forza del "Decreto Sindona" (36,8 milioni di euro), il prezzo di vendita del

60% del Banco nel 1997 (circa 31,7 milioni di euro), gli utili conseguiti dalla *bad bank* (circa 500 milioni) nonché quelli futuri (circa 200 milioni) e l'incasso di 500 milioni del Tesoro nel 2000 dall'Opa di San Paolo sul Banco di Napoli in cui il Tesoro possedeva il 17%²⁴. Un costo che rappresenta una cifra enorme, soprattutto se confrontata con gli utili conseguiti dalla SGA. Secondo questa diversa corrente di pensiero (Zingales, Dietro il "miracolo" le iniezioni di capitale della Banca d'Italia, 2016), dunque, sarebbe giusto utilizzare tale liquidità per supportare le iniziative di pubblico interesse.

Dall'altro lato, però, il filone meridionalista recrimina su diversi punti, tanto da criticare diversi aspetti dell'operazione di salvataggio del Banco di Napoli.

In primis, i circa 30 milioni di euro per la vendita del 60% del Banco di Napoli (De Ianni, 2007) e l'estromissione della Fondazione²⁵ dalla possibile partecipazione alla ricapitalizzazione del Banco (Giannola, Banco di Napoli, un'eredità contesa, 2016) sono considerati due elementi di riflessione alla luce delle recenti indicazioni e strategie del Governo (Ammassari, 2016).

Un'ulteriore critica riguarda l'acquisto dei crediti della SGA: nessuno all'epoca avrebbe comprato dei crediti al 70% (Marchesano, 2016), ma lo scopo esclusivo dell'operazione fu il solo risanamento del Banco di Napoli e perciò si procedette²⁶.

La valutazione dei crediti svolta dagli amministratori della *bad bank*, inoltre, non fu così pessimistica come quelle della Banca di Italia: attraverso l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, e con il conseguente abbandono del principio di prudenza che contraddistingue la contabilità italiana, è stato possibile dal 2006 annoverare tra le componenti positive di reddito quelle "riprese di valore" che hanno inciso sugli utili conseguiti e sul "tesoretto" che oggi è in attesa di essere investito.

Meritano anche un commento le svalutazioni dell'attivo che ammontano a circa 1,5 miliardi di euro: se la SGA avesse acquistato i crediti al valore a cui oggi sono spesso ceduti (30%), gli utili della *bad bank* sarebbero stati più elevati. Ma questo approccio avrebbe

²⁴ L'assemblea del 30 ottobre 1996 del Banco di Napoli deliberò un aumento del capitale sociale per 904,3 miliardi di lire, con l'emissione di sole azioni ordinarie. Il Tesoro rinunciò all'esercizio del diritto di opzione e cedette al pubblico i diritti non esercitati. A seguito di questa operazione, il nuovo capitale sociale fu ripartito in: 56,5% alla holding costituita da Ina e Bnl, per il 17,43 al Tesoro e, infine, per il 26,07% ad investitori privati.

²⁵ Nei bilanci della Fondazione è stata riportata nei conti d'ordine la seguente dicitura: <<Diritti sul corrispettivo previsto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 497/96 convertito nella legge 19/11/96, n. 588 che dovrebbe rinvenire dalla SGA quando detta società sarà messa in liquidazione>>.

²⁶ Nell'intervista, il dott. Petrarolo ribadisce che <<nessuno avrebbe comprato quei crediti al 70%. Ma lo scopo è stato il risanamento del Banco di Napoli>>.

spostato il costo sull'acquirente dell'asta pubblica (Giannola, Bankitalia fu severa, ma corretta, 2016).

Il peso degli interessi passivi sostenuti dalla SGA, infine, è valutato un'enormità. Difatti, la cordata Ina-Bnl prima e Intesa Sanpaolo poi, attraverso il Banco di Napoli che guadagnava il differenziale tra il tasso di interesse del finanziamento concesso e l'1% delle perdite sostenute dalla SGA, hanno percepito interessi attivi per un ammontare di circa 1,6 miliardi di euro.

È lecito, dunque, domandarsi se l'operazione di salvataggio del Banco di Napoli non sia stata una manovra finanziaria e strategica messa in moto dal governo nazionale per salvare dalle proprie difficoltà la Bnl²⁷, piuttosto che il Banco di Napoli.

L'istituto bancario romano acquistò, infatti, il Banco napoletano per pochi denari, ripulito dai *non performing loans*, ricapitalizzato dal Tesoro, percependo nei primi due anni interessi attivi per circa 950 milioni di euro²⁸ e rivendendo, infine, lo stesso Banco per circa 1.500 milioni di euro dopo averlo acquistato per soli 31 milioni di euro.

Tuttavia, la legge 19 novembre 1996, n. 588 (art. 2) ha riconosciuto alla Fondazione un indennizzo quando la SGA sarà messa in liquidazione. Tale indennizzo, in breve, verrà riconosciuto se il Tesoro avrà incassato più di quanto speso in questa operazione.

2.3. I conti del Tesoro nell'operazione di salvataggio del Banco di Napoli.

È necessario, pertanto, procedere al conteggio degli incassi ed esborsi del Tesoro nell'operazione di salvataggio del Banco di Napoli per poter quantificare i diritti della Fondazione.

Per farlo, si è fatto riferimento alle linee guida della Commissione Europea (Commissione delle Comunità Europee, 1998, p. 11-12) che ritenne che: <<[...] i costi netti che lo Stato sarà chiamato a sopportare dalla struttura di scorporo al netto dei proventi della cessione delle azioni del Banco da parte del Tesoro e dei proventi addizionali dalla vendita della

²⁷ Si ricordi, inoltre, che, al momento dell'acquisto del Banco di Napoli, il Tesoro controllava la Bnl e aveva il 34%, anche se con solo il 5% dei diritti di voto, dell'Ina, che nel suo nocciolo duro aveva ancora banche appartenenti alla sfera pubblica come San Paolo, Cariplo ed Imi.

²⁸ Nell'intervista, il dott. Petrarolo dichiara in riferimento al solo 1997: <<Tant'è vero che il Banco di Napoli nel 1997 chiuse con un utile perché a conto economico riuscì a fare solo dalla SGA circa 900 miliardi di lire di interessi attivi>>.

partecipazione della BNL nel quadro della privatizzazione in corso siano stimabili, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, in circa 200 miliardi di ITL>>.

Il primo ed unico esborso del Tesoro è riferito alla ricapitalizzazione del Banco di Napoli. Con il d.m. di ottobre 1996, si autorizzò il Tesoro ad un esborso pari a 1.033 milioni di euro. La ricapitalizzazione avvenne per la metà (50%) attraverso la conversione del prestito obbligazionario di 516 milioni di euro erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti nel giugno 1996.

Seguendo un ordine cronologico, il Tesoro ottenne il primo incasso dalla vendita del 60% del Banco di Napoli in sede di asta alla cordata INA-BNL. L'importo fu di circa 32 milioni di euro.

Nel 1998, invece, si procedette alla privatizzazione di BNL. Quest'ultima possedeva - tra i suoi *assets* - una partecipazione nel Banco di Napoli: BNL, infatti, possedeva il 49% della B.N. Holding che era la cordata formata con INA per l'acquisto del 60% del Banco nel 1996. Da questo processo di privatizzazione, l'incasso del Tesoro riconducibile alla sola partecipazione nel Banco è stato stimato in 774 milioni di euro²⁹.

Fino a questo momento, il saldo risulta essere negativo per circa 190 milioni di euro, in linea con quanto preventivato dalla Commissione Europea nel 1998.

Successivamente, però, il Tesoro ottenne un nuovo e corposo incasso: nel 2000 San Paolo-IMI effettuò un'OPA residuale anche sul restante 17%³⁰ del Banco di Napoli posseduto dal Tesoro. Da questa operazione, il Tesoro incassò circa 493 milioni di euro, portando per la prima volta il saldo in positivo.

L'art. 2 della legge n. 588 del 19 novembre 1996, inoltre, riconosce alla Fondazione un indennizzo solo quando la SGA sarà messa in liquidazione. Pertanto, è possibile anche considerare la liquidità in possesso oggi dalla SGA, ma che si tramuterà in incasso del Tesoro quando questa sarà messa in liquidazione. Ne consegue che nel calcolo del saldo, ad oggi, è possibile considerare i 469 milioni di euro di "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" in bilancio della SGA. Inoltre, il valore di presumibile realizzo dei "crediti verso clientela" ancora da recuperare è pari a 201 milioni di euro.

²⁹ (Commissione delle Comunità Europee, 1998): <<A tal proposito, infine, deve essere segnalato che il Tesoro dovrebbe beneficiare anche dei risultati della procedura di privatizzazione in corso della BNL che attualmente detiene il 27,7% del Banco. Alla luce dell'aumento del valore delle azioni del Banco testimoniato dal citato andamento del titolo dell'ultimo semestre, il valore della partecipazione nel Banco detenuta dalla BNL è stimato in circa 1.500 miliardi di lire>>.

³⁰ A seguito di ingenti perdite, nel 1996 Banco di Napoli deliberò un aumento del capitale sociale per 904,3 miliardi di lire, con l'emissione di sole azioni ordinarie. Il Tesoro rinunciò all'esercizio del diritto di opzione e cedette al pubblico i diritti non esercitati. A seguito di questa operazione, il nuovo capitale sociale fu ripartito in: 56,5% alla *holding* costituita da Ina e Bnl, per il 17,43% al Tesoro e, infine, per il 26,07% ad investitori privati.

Riepilogando le cifre poste sulla bilancia del Tesoro, gli esborsi sono stati di circa 1.033 milioni di euro mentre gli incassi pari a circa 1.967 milioni di euro. Il saldo, dunque, è positivo per circa 934 milioni di euro.

3. Conclusioni.

L'incredibile storia della SGA dimostra come la società napoletana, dopo aver maturato un'esperienza diretta nel recupero crediti e nella gestione dei crediti non performanti in un contesto difficile come quello del Mezzogiorno, rappresenti un *unicum* del settore, il cui patrimonio di risorse ed esperienze può essere utile per l'intero comparto bancario italiano.

Infatti, i recenti dissesti del sistema bancario hanno mostrato, ancora una volta, l'evidente fragilità degli strumenti di gestione della crisi finora utilizzati e l'assenza di un mercato in grado di assorbire il crescente peso dei crediti deteriorati, elementi questi che hanno contribuito a bloccare il rilancio dell'economia reale, accelerando la fase di instabilità.

Fattori come l'esclusività dell'operazione, la normativa vigente all'epoca e lo scenario economico in cui si attuò la *bad bank* napoletana rendono il meccanismo non replicabile nel contesto odierno, governato sempre più da logiche di mercato.

Ciò nonostante, la SGA sta per diventare un'importante pedina nell'attuale processo di riforma del settore, sia per il *know-how* che per il suo vero e proprio tesoro da 450 milioni di euro, da mettere in campo nel gigantesco processo di riordino dell'intero comparto.

La ricerca analizza i fattori di successo della SGA, che si è comunque giovata dell'apprezzamento del valore degli immobili dovuti all'introduzione all'euro e, in parte, della crescita economica registrata almeno fino all'anno 2007.

In ogni caso, appare ancora valida l'osservazione secondo cui l'attività delle *bad banks* va valutata in un arco temporale alquanto lungo (almeno un decennio, se non di più).

Bibliografia

Ammassari, G. (2016, Settembre 12). Il Banco Napoli, la Sga e i vecchi azionisti. *Il Sole 24 Ore*.
Commissione delle Comunità Europee. (1998, Luglio 29). Decisione della Commissione del 29 luglio 1998 recante approvazione condizionata dell'aiuto concesso dall'Italia al Banco di Napoli. Bruxelles, Belgio.

Corbi, G. (1996). Al Banco Napoli serve un garante. *la Repubblica*, p. 15.

- De Ianni, N. (2007). *Banco di Napoli spa. 1991-2002: un decennio difficile*. Napoli: Rubbentino Editore srl.
- Esposito E., Falconio A., *Il declino del sistema bancario meridionale*, Edizioni scientifiche italiane, 2007.
- Festa, C. (2016, Ottobre 4). La Sga (la bad bank del Banco di Napoli) cambia statuto in vista di Atlante 2. *Il Sole 24 Ore*.
- Giannola, A. (2016, Agosto 27). Banco di Napoli, un'eredità contesa. *Il Sole 24 Ore*.
- Giannola, A. (2016, Agosto 27). Bankitalia fu severa, ma corretta. *Il Sole 24 Ore*.
- Legge 30 luglio 1990, n. 218. (1990, Luglio 30). *Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico*.
- Marchesano, M. (2016). *Miracolo Bad Bank. La vera storia della Sga a 20 anni dal crac del Banco di Napoli*. Firenze: goWare.
- Petrini, R. (1989, Maggio 20). Banco di Napoli, tecnici e politici contro lo "stralcio". *la Repubblica*.
- Petrini, R. (1990). Il Banco Napoli si ristruttura. *la Repubblica*.
- PwC. (2016). *The Italian NPL market. The NPL volcano is ready to erupt*.
- Senato della Repubblica. (1996, Ottobre 30). Proposta di inchiesta parlamentare n.23. Roma, Italia.
- Serafini, L. (2016). Dalla Sga 450 milioni per la dote di Atlante2. *Il Sole 24 Ore*.
- Signoretti, F. M. (1995, Ottobre 25). Banco Napoli, oggi i conti perdite a livelli record. *la Repubblica*.
- Signoretti, F. M. (1996, Ottobre 16). Banco Napoli, il Tesoro resta come Garante. *la Repubblica*.
- Signoretti, F. M. (1996, Marzo 27). Salvataggio per il Banco di Napoli. *la Repubblica*.
- Signoretti, F. M. (1997, Gennaio 18). Banco Napoli, vendita difficile. *la Repubblica*.
- Signoretti, F. M. (1997, Gennaio 19). Il Banconapoli alla cordata Ina-Bnl. *la Repubblica*.
- Tropea, S. (1996, Febbraio 25). Banco Napoli, ultimo appello. *la Repubblica*.
- Zingales, L. (2016, Agosto 27). Dietro il "miracolo" le iniezioni di capitale della Banca d'Italia. *Il Sole 24 Ore*.
- Zingales, L. (2016, Agosto 21). Quel "tesoretto" della bad bank del Banco di Napoli. *Il Sole 24 Ore*.

Innovazione e Diritto